

Parte III – Schede di Approfondimento e Aggiornamento del Quadro Conoscitivo

Scheda 1 – Indirizzi Normativi del PTCP vigente relativi alla Tavola QC_02

[Carta dei Vincoli e delle Tutele di natura Ambientale e Antropica]

Scheda 2 – Indirizzi Normativi del PTCP vigente relativi alla Tavola QC_05

[Carta dei Vincoli e delle Tutele di natura Paesaggistica]

Scheda 3 – Ambiti di Degradazione Paesistica [©]

[Integrazione alla Parte I, Capitolo 2, sub-c → "Fenomeni di compromissione e Degradazione / Gestione Aree Dismesse; Rif. Cartografico: Tavola delle Previsioni di Piano]

Scheda 4 – Trattazione delle prescrizioni di vincoli, tutele e salvaguardie all'interno del P.G.T. [estratto Norme di Attuazione del PdR]

Indice delle Abbreviazioni

Le Schede di approfondimento di seguito composte costituiscono parte integrante del Quadro Normativo di riferimento per l'attuazione delle Previsioni di Piano.

All'interno delle singole Schede di Approfondimento, secondo le differenti tipologie di tutele in esse declinate, vengono richiamati gli elementi normativi e/o di indirizzo più significativo disposti dagli atti di pianificazione sovraordinata.

I Professionisti che operano sul territorio comunale sono tenuti, in sede di predisposizione di progetti di trasformazione territoriale, a prendere visione delle Tavole relative ai Vincoli, alle Tutele ed alle Salvaguardie, nonché alle indicazioni di Indirizzo e Tutela, interessanti il territorio comunale.

Scheda 1 – Indirizzi Normativi del PTCP vigente relativi alla Tavola QC_02

[Carta dei Vincoli e delle Tutele di natura Ambientale e Antropica]

Per quanto concerne il Comune di Caselle Lurani, dal punto di vista Ambientale, si rilevano i seguenti Vincoli, Tutele e Salvaguardie:

Assetto Idrico e Idrogeologico	check	note
Corso d'acqua principale – [se presente inserire qui il nome]	NR	Fonte: SIT RL - PTCP vigente
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
P.A.I. – Fascia “A”	NR	Fonte: SIT RL – Normativa PAI
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
P.A.I. – Fascia “B”	NR	Fonte: SIT RL – Normativa PAI
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
P.A.I. – Fascia “B/C” (limite di progetto)	NR	Fonte: SIT RL – Normativa PAI
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
P.A.I. – Fascia “C”	NR	Fonte: SIT RL – Normativa PAI
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
Aree a rischio idrogeologico molto elevato	NR	Fonte: PTCP vig. – Normativa PAI
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi	NR	Fonte: PTCP vig. - [rif. art. 23.1.1c)]
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
<i>Altri Elementi di carattere morfologico-territoriali interessati da Tutele di carattere paesistico</i>		
Argini (Arginature)	info	[rif. art. 28 del PTCP vigente]
Riferimento normativo omesso in quanto trattasi di tutela paesistica, per cui si rimanda alla Tavola QC_05		
Opere di Assetto Idraulico	info	[rif. art. 28 del PTCP vigente]
Riferimento normativo omesso in quanto trattasi di tutela paesistica, per cui si rimanda alla Tavola QC_05		
Corso d'acqua secondario e relativa area idrica	info	Fonte: CT10 integrata
A partire dal presente livello informativo viene specificata la mappatura del Reticolo Idrografico Minore, in recepimento delle indicazioni prodotte nell'ambito dello Studio della Componente Geologica, Idrogeologia e Sismica (Tavola 7), definisce come compresi nel R.I.M. i seguenti corsi d'acqua: Colatore Lisone , Cavo Marocco (e Cavo Marocco Inferiore), Roggia Coira, Roggia Pestegalla, Roggia Moschina, Roggia Roggione (e Roggione Inferiore), Roggia Fiorenza, Roggia Giacometta (e Giacometta Superiore), Roggia Carla, Roggia Carpana, Roggia Fontanina, Roggia Malagnone, Cavetto della Caprana, Cavetto di Marudo		
Canale principale	info	Fonte: PTCP vigente
A partire dal presente livello informativo viene specificata la mappatura del Reticolo Idrografico Minore, in recepimento delle indicazioni prodotte dal Professionista Incaricato.		
Vincolo ex I-431/85 “Galasso” (150 mt)	NR	Fonte: S.I.B.A. RL e PTCP vig. (art.19.5)
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		
Fontanile e relativo Ambito di Rispetto	NR	[rif. art. 28 del PTCP vigente]
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
Dossi Fluviali	info	[rif. artt. 20 e 28 del PTCP vigente]
Riferimento normativo omesso in quanto trattasi di tutela paesistica, per cui si rimanda alla Tavola QC_05. Per quanto attiene le caratterizzazioni normative di tipo geo-morfologico si rimanda alle Norme Geologiche di Attuazione dello Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica" del PGT.		
Orli di Terrazzo	info	[rif. artt. 20 e 28 del PTCP vigente]
Riferimento normativo omesso in quanto trattasi di tutela paesistica, per cui si rimanda alla Tavola QC_05. Per quanto attiene le caratterizzazioni normative di tipo geo-morfologico si rimanda alle Norme Geologiche di Attuazione dello Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica" del PGT.		

I contenuti sopra descritti si intendono integrati e puntualizzati dalle informazioni e dagli approfondimenti conoscitivi descritti dallo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, la cui vigenza normativa seguirà direttamente l'iter approvativo del PGT.

Per quanto concerne il Comune di Caselle Lurani, dal punto di vista Antropico, si rilevano i seguenti Vincoli, Tutele e Salvaguardie:

Salubrità dei Luoghi	check	note
Siti di Bonifica [Ⓢ] (e/o Area interessata da interventi di Bonifica)	NR	Fonte: SIT ProvLO
Riferimento normativo omissso in quanto, stante alle informazioni a disposizione, l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		
Impianti di gestione dei Rifiuti [Ⓢ]	NR	Fonte: SIT ProvLO
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
Industrie R.I.R. – punto di possibile incidente [Ⓢ]	NR	Fonte: webpgt – Tav. Prev. Piano
Industrie R.I.R. – perimetro aziendale	NR	Fonte: webpgt – Tav. Prev. Piano
Industrie R.I.R. – area di pericolo	NR	Fonte: webpgt – Tav. Prev. Piano
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		
Impianti di Depurazione [Ⓢ] e relativa Fascia di rispetto (100 mt)	✓	Fonte: webpgt e SIT ARPA
Pozzo Pubblico e relativa Fascia di rispetto (200 mt)	✓	Fonte: MISURC (ProvLO/RL) – SIT ARPA Comun. n.42559 del 28/03/2011 [CTR]
<p>Zona di tutela assoluta ed un'area di salvaguardia ai sensi del D.lgs 152/99, D.lgs 258/2000 nonché della D.G.R. 10 Aprile 2003, n.7/12693. (OGGI Rif. Parte III D.Lgs. 152/2006 – Art. 94. "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano").</p> <p><u>Segue estratto art.94:</u></p> <p>3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.</p> <p>4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;</p> <p>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;</p> <p>c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;</p> <p>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.</p> <p>e) aree cimiteriali;</p> <p>f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;</p> <p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;</p> <p>h) gestione di rifiuti;</p> <p>i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;</p> <p>l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;</p> <p>m) pozzi perdenti;</p> <p>n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.</p> <p>5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:</p> <p>a) fognature;</p> <p>b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;</p> <p>c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;</p> <p>d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.</p> <p>6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.</p>		
Cimitero e Fascia di Rispetto Cimiteriale (200 mt di cui 50 di rispetto assoluto)	✓	Fonte: MISURC (ProvLO/RL)
Sono recepite le salvaguardie e i rispettivi regimi autorizzatori riguardanti le "Aree interessate dai cimiteri ai sensi del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (2004)". L'individuazione delle aree di cui al presente punto sono effettuate da parte dei singoli Comuni all'atto dell'aggiornamento del PRG secondo quanto previsto dal precedente articolo 12 (PTCP vigente).		

Fascia di Rispetto Infrastrutture di Rete - Elettrodotti	✓	Fonte: MISURC (ProvLO/RL)
Fascia di Rispetto Infrastrutture di Rete - Oleodotti	NR	Fonte: MISURC (ProvLO/RL)
Fascia di Rispetto Infrastrutture di Rete - Metanodotti	✓	Fonte: MISURC (ProvLO/RL)
Individuazione da rilevare/aggiornare a cura dei Comuni, sia per Elettrodotti che per Oleodotti e Metanodotti. Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle reti e/o agli impianti tecnologici, in particolare: - le aree interessate da elettrodotti, per i quali è prevista una fascia di rispetto in rapporto al voltaggio dell'elettrodotto stesso, ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992; - le aree interessate da oleodotti, gasdotti e metanodotti, per i quali sono previste fasce di rispetto in funzione; L'individuazione da rilevare/aggiornare a cura dei Comuni, sia per Elettrodotti che per Oleodotti e Metanodotti.		
Aree vincolate a servitù speciali	NR	Fonte: MISURC (ProvLO/RL)
Intese come aggiuntive rispetto a quelle individuate in rapporto alle voci di tabella soprastanti e riguardanti: le aree interessate da servitù e vincoli militari ai sensi del D.P.R. 780/79; le aree interessate da rispetti idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e D.P.R. 236/88 (*). OGGI Rif. Parte III D.Lgs. 152/2006 – Art. 94. "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", si veda la parte relativa ai Pozzi Pubblici.		

Gli elementi contrassegnati dal simbolo [Ⓢ] si configurano anche come situazioni di potenziale "Degradato Paesistico", individuati come tali dal PTCP vigente ovvero in base alle indicazioni del Piano Territoriale Regionale – già Parte I del presente Dossier.

Per un ulteriore approfondimento delle normative e dei temi pianificatori legati al trattamento della dimensione paesistica dei suddetti elementi (contenimento dei fenomeni di degrado) si rimanda alla successiva Scheda 3.

Coesistenza tra funzioni insediate	check	note
Allevamenti Zootecnici	✓	Fonte: PUAS c/o U.T. comunale. Strato informativo di formazione PGT.
Fascia di Rispetto da Allevamento Zootecnico (distanze secondo tipologia, ai sensi del Regolamento Locale di Igiene e delle Linee Guida emanate da Regione Lombardia nel dic.2005)	✓	Fonte: PUAS c/o U.T. comunale. Strato informativo di formazione PGT.

Il presente approfondimento viene sviluppato funzionalmente all'evidenziazione di quelli che sono i criteri di valutazione utilizzati per la ponderazione delle Istanze mosse al PGT – con particolare riferimento alla fase di avvio del procedimento –, a sottolineare l'attenzione che l'Amministrazione Comunale riserva al tema dell'Economia produttiva agricola.

Segue breve stralcio tratto dal **Capitolo 3 – "L'azienda nel territorio"** del Decreto Direttore Generale 29 Dicembre 2005 – n.20109 **"Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale"** [Pubblicato su B.U.R.L. n. 6 del 10 febbraio 2006 – 3° Suppl. Straordinario].

« 3.1 Rapporto tra azienda e suo intorno,

"Distanze degli allevamenti dai centri abitati - Indicazioni operative"

Premesso che occorre in ogni caso tener conto, nelle scelte locali di definizione di dettaglio dei Regolamenti Comuni di Igiene e dei Piani Territoriali di Coordinamento, della configurazione territoriale e della estensione dei territori comunali, in modo da individuare soluzioni di compromesso ottimali, che tengano conto sia delle scelte di politica produttiva del territorio, sia delle esigenze dei cittadini residenti, si elencano di seguito alcuni riferimenti operativi in base ai quali operare scelte e definire comportamenti.

1. Le strutture di allevamento dei centri aziendali di nuova attivazione devono essere situate a congrua distanza rispetto al limite degli azzonamenti residenziali, commerciali o destinati ad attività terziaria. Si ritengono in prima battuta congrue distanze quali quelle definite e in vigore in varie realtà provinciali (in genere non inferiori a 200-400 m, che divengono spesso 400-600 m nel caso di allevamenti suinicoli o avicoli), e distanze di almeno 50 m (100 m per allevamenti suinicoli od avicoli) dai corpi idrici individuati sulle tavole ricognitive della "rete irrigua" del Piano Territoriale di Coordinamento e Controllo (PTCC).
 Alla luce di quanto sopra esposto le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si adottino soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante; particolare rispetto può essere viceversa riservato alle zone "sensibili" e alle zone a parco.

Le soluzioni migliorative, oltre ad accorgimenti impiantistici e procedurali, consistono essenzialmente nell'applicare le MTD anche quando non obbligatorie per le dimensioni e/o la specie allevata ai sensi del d.lgs. 372/99, sottoponendo i reflui a trattamento anaerobico in modo da ridurre l'offensività, limitando le emissioni in atmosfera e la spesa energetica, e contemporaneamente preservandone il valore fertilizzante.

Il trattamento anaerobico può essere effettuato sia con impianti complessi a tenuta d'aria e con recupero del biogas prodotto, sia lasciando riposare il refluo in vasche su cui viene posto un semplice telo galleggiante per il recupero del metano prodotto; il già citato software ERICA consente di effettuare la scelta più idonea per le condizioni dell'allevamento.

2. Analogamente i centri aziendali esistenti che non rispettano i limiti di distanza di cui al precedente punto devono realizzare migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.


Non possono in questi casi essere ammessi cambiamenti di specie allevata se non passando su specie di minore impatto (da suini a bovini, ma non viceversa, da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), con numerosità che comunque garantiscano un miglioramento in termini di impatto.

Ampliamenti delle strutture e del numero dei capi possono essere concessi a tantum purché documentatamente collegati alla realizzazione di migliorie tecnico/impiantistiche dei tipi sopra richiamati.

In ogni caso l'insediamento dovrà dimostrare, all'operatività, di non indurre diffusione di odori molesti che interessino le zone abitate; accertato il contrario, l'allevamento si dovrà impegnare a risolvere tale problema adottando soluzioni tecniche idonee o riducendo la consistenza degli animali.

3. La distanza da case sparse o case isolate può essere determinata in relazione al tipo e al numero di capi allevati; è prudente comunque mantenere una distanza di almeno m 100 dall'allevamento.)

Figura 3 - Distanza dell'azienda agricola da centri abitati e da corpi idrici



3.2 Le distanze interne all'azienda agricola

Come già previsto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo Regionale, per ovvie ragioni igieniche gli spazi delle abitazioni non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri per animali in genere e non devono avere aperture finestrate sulla stessa facciata, se non a distanza tale da consentire una sufficiente separazione.

Per lo stesso motivo nel nuovo edificato non si devono destinare ad abitazione locali soprastanti i ricoveri per animali, i recinti all'aperto devono essere dislocati a conveniente distanza dalla parte abitativa e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Le concimaie, le vasche, i pozzi neri, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalle attività aziendali devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di pertinenza dell'azienda agricola di almeno m. 50 e comunque tale da non arrecare molestie.

Le strutture ed i sistemi di stoccaggio suddetti, nei nuovi centri aziendali, non possono essere realizzati in aree di rispetto delle fonti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano; dette aree di rispetto sono definite dalla normativa specifica (d.lgs. 152/99 e dal d.lgs. 258/00 [OGGI il riferimento è alla Parte III D.Lgs. 152/2006 – Art. 94. "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"), si veda la parte relativa ai Pozzi Pubblici]).

Distanze e separazioni tra diversi impianti produttivi e di stabulazione sono definite nei capitoli specifici. »

Fasce di Rispetto Stradali e Progetti in Salvaguardia	check	note
Rete viabilistica principale (strade provinciali)	info	Fonte: CT10
Fasce di Rispetto Stradale – Categoria C (30 mt)	✓	Classificazione D.G.P. n.33/2005
<p>Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal D.P.R. 495/92 in base alla classificazione contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada". Con riferimento alla classificazione funzionale delle Strade effettuata dalla Provincia di Lodi, si richiamano i contenuti della D.G.P. n.33 del 13/07/2005, avente come oggetto: "Aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali. Determinazioni".</p>		
<p>Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 285/92, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: <u>30 m per le strade di tipo C (Rete infrastrutturale di adduzione ai sistemi insediativi delle polarità provinciali – II° livello);</u></p>		
<p>Fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 285/92, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: <u>10 m per le strade di tipo C (Rete infrastrutturale di adduzione ai sistemi insediativi delle polarità provinciali – II° livello).</u> Per i restanti casi valgono le distanze definite dalla strumentazione urbanistica comunale.</p>		
Rete viabilistica secondaria (strade comunali)	info	Fonte: CT10
Fascia di Rispetto Stradale – tipo F extraurbana (10 mt)	✓	Classificazione D.G.P. n.33/2005
Rete viabilistica autostradale e ferroviaria (compresa TAV)	NR	Omessa per il caso in esame in quanto non presente
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani		

Progetti Viabilistici ed Infrastrutturali in Salvaguardia	check	note
Tangenziale Est Esterna di Milano <i>Progetto Definitivo presentato al CIPE (AdP TEEM)</i>	✓	Da inserire in cartografia in quanto non presente in PTCP.
Secondo tracciato indicato dal Progetto Definitivo – Opera CJ18 "riqualificazione SP17" afferente l'AdP TEEM.		
Aree sottoposte a salvaguardia indiretta	NR	Fonte: PTCP vigente
Riferimento normativo omesso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		

Per quanto concerne la rete stradale di competenza provinciale, (con riferimento ai tratti extra-urbani), stante alle indicazioni di cui alla sopra richiamata D.G.P. n.33 del 13/07/2005, **il Comune di Caselle Lurani risulta essere interessato dalle seguenti caratterizzazioni:**

- **S.P. 17 "Mairano - Sant'Angelo - Confine Pavese"** **Classificazione Funzionale: C**
Descrizione: la strada lambisce il territorio comunale in località Cusanina (a confine con il Comune di Castiraga Vidardo)
Categoria():* 4 ^ (traffico medio giornaliero: Oltre 15.000 veicoli)
- **S.P. 205 "Salerano – Marudo"** **Classificazione Funzionale: C**
Descrizione: la strada raccorda il Capoluogo con la S.P. 17 (mediante rotatoria sita in il Comune di Salerano sul Lambro)
Categoria():* 2 ^ (traffico medio giornaliero: 1.000 - 3.000 veicoli)
 (*) Rilievo dati effettuato a cura della Provincia di Lodi ed aggiornato in base al TGM del 3 dicembre 2004.

Per quanto concerne la rete stradale di competenza comunale, (con riferimento ai tratti extra-urbani), **il Comune di Caselle Lurani evidenzia le seguenti caratterizzazioni:**

- **strada comunale "piacentina"** **Classificazione Funzionale: F**
Descrizione: strada di connessione tra la S.P. 205 e il Confine pavese in territorio di Bascapé. Strada ad una carreggiata a corsia unica per entrambi i sensi di marcia.
- **strada comunale "per Casaletto Lodigiano"** **Classificazione Funzionale: F**
Descrizione: strada di connessione il Capoluogo e la S.P. 166 in territorio di Casaletto Lodigiano. Strada ad una carreggiata a corsia unica per entrambi i sensi di marcia.
- **strada comunale "per Calvenzano"** **Classificazione Funzionale: C**
Descrizione: strada di connessione il Capoluogo e la Frazione Calvenzano. Strada ad una carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

Per quanto concerne il Comune di Caselle Lurani, dal punto di vista Ambientale, si rilevano i seguenti elementi afferenti il Sistema Ambientale:

Sistemi Ambientali	check	note
Rete Ecologica Regionale - RER	✓	Fonte: SIT RL
In riferimento al presente tema si vedano gli indirizzi riportati alla Parte I, Capitolo 1 "Sub-b → Rete Ecologica Regionale – RER", del presente Dossier.		
Rete Ecologica Provinciale - REP	✓	Fonte: PTCP vigente, art. 26.2
<p>In corrispondenza del Colatore LISONE, il PTCP vigente individua la seguente previsione:</p> <p>"Aree di protezione dei valori ambientali"</p> <p>Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali - livello prescrittivo 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono verificare in fase di redazione; eventuali scostamenti debbono essere concertati con la Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi con gli obiettivi definiti dal PTCP".</p> <p>Si tratta, perciò, di ambiti lineari che, poiché svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi provinciali, sono caratterizzati da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del patrimonio naturale residuo e l'incremento dello stesso laddove mancante.</p> <p>In questo livello di rete sono ricompresi molti degli ambiti di rilevanza ambientale individuati dal precedente PTCC e alcune zone di ripopolamento e cattura previste dal Piano faunistico-venatorio</p> <p><u>Nella parte settentrionale della provincia sono stati individuati gli ambiti di terzo livello lungo il fiume Lambro Meridionale (affluente del Lambro a Sant'Angelo Lodigiano), il cavo Marocco, il colatore Addetta, il canale Vacchelli ed il canale Belgiardino.</u></p> <p>Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel PRG sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni visuali di rilevante interesse; • l'attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno una funzione di completamento e di salvaguardia delle componenti di primo e secondo livello della Rete dei valori ambientali; • la corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la limitazione del carico inquinante, anche attraverso la protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili con la tutela del suolo; • il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno dei centri abitati, evitando fenomeni di crescita incoerente con la loro matrice storica; • il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove possibile, l'inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi; • il tutelare gli elementi tradizionali della struttura agraria quali le maglie poderali, gli elementi della rete irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, recuperandoli e valorizzandoli attraverso il mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione degli ambienti degradati con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente con le tipologie forestali identificate; • il contenimento dell'azione antropica favorendo ed incentivando le pratiche più idonee e capaci di meglio caratterizzare l'elevata valenza paesistico-ambientale di questi ambiti. Questa valorizzazione potrà prevedere il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe alle infrastrutture ed ai canali e il mantenimento, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico, dell'andamento meandriforme dei corsi d'acqua; • il contenimento dell'azione antropica incentivando il recupero degli ambiti insediativi al fine di salvaguardare la compromissione del suolo agricolo e prioritariamente quello di migliore capacità produttiva; • la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. Questa azione costituisce un'occasione per realizzare, attraverso adeguate politiche di tutela e di valorizzazione dei siti, ambiti di elevato interesse progettuale e di convergenza tra la rete dei corridoi ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e la valorizzazione degli elementi storico-architettonici di matrice idraulica, presenti nell'area; • il regolare la crescita insediativa considerando l'orditura storica degli insediamenti e tutelando la morfologia e l'organizzazione del territorio, la sensibilità dei suoli e la presenza di elementi di pregio paesaggistico e naturalistico. <p>In corrispondenza della fascia agricola posta a nord della S.P.205 e della strada comunale piacentina (a partire dai due tracciati viabilistici sino al confine nord del territorio comunale – ed escludendo l'edificato), il PTCP vigente individua la seguente previsione:</p> <p>"Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli"</p> <p>Elementi del quarto livello della Rete dei valori ambientali - Livello prescrittivo 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono articolare e sottoporre a verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata laddove l'oggetto di attenzione non si esaurisca nel territorio di un comune.</p> <p>La normativa per queste aree si riferisce a due differenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo riguarda la tutela dei fattori produttivi dell'attività agricola, quali il suolo e le infrastrutture agricole; • il secondo riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo e comporta una maggiore attenzione alla localizzazione e realizzazione dei manufatti di supporto all'attività agricola anche in funzione del contesto ambientale e paesaggistico in cui vengono insediate. 		

Comune di Caselle Lurani – Piano di Governo del Territorio

<p>In particolare, nelle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, coerentemente con le differenti sensibilità del territorio, occorre prevedere che gli interventi risultino finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorire la valorizzazione del paesaggio agrario anche usufruendo degli attuali finanziamenti previsti dal regolamento CE 1257/99, e attivando, in modo coerente con il Piano Agricolo Triennale Provinciale, politiche locali di finanziamenti, di erogazione di servizi o di facilitazioni. Queste iniziative saranno orientate al ripristino, al mantenimento ed al consolidamento dei filari arborei ed arbustivi, alla tutela di prati stabili e delle marcite, dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio consentono tali colture, e ad un'edificazione attenta anche alle esigenze di carattere paesaggistico; • limitare alle sole necessità dell'attività agricola, e compatibilmente con la morfologia del territorio e la presenza di elementi di pregio naturale, la realizzazione delle attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la movimentazione di inerti necessari allo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole; • conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in un'ottica di massimo e prioritario utilizzo per le esigenze connesse alle attività agricole e a quelle di funzioni legate al turismo rurale; • prevedere che gli interventi di recupero e di nuova edificazione nelle aree agricole, che trovano i loro riferimenti normativi nella L.R. 93/80, devono essere collocati all'interno di un quadro di riferimento che consideri fattori legati ai caratteri del contesto paesistico-ambientale, a quelli storico-architettonici degli edifici e alle esigenze funzionali delle attività agricole. All'interno di un criterio generale in cui assumono la massima priorità le esigenze legate alle attività agricole, occorre comunque preservare gli edifici di rilevanza architettonica e rispettare negli interventi di recupero o di ampliamento i caratteri edilizi delle cascine di interesse storico-culturale, mentre nei contesti paesistico-ambientali di pregio occorre favorire quelle forme di turismo rurale che consentano di mantenere l'elevata qualità in coerenza con le indicazioni contenute nel comma 3 del precedente articolo 13; • tutelare i filari arborei ed arbustivi esistenti e favorire la ricostituzione di quelli che evidenziano i limiti della parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama degli elementi storici (strade, ferrovie, corsi d'acqua); • tutelare i segni morfologici del territorio, quali gli orli di terrazzo di erosione, le rilevanze geomorfologiche secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale da attuare tramite la formazione di cortine arbustive e la realizzazione di opere funzionali anche al mantenimento di tali segni; • favorire il recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale del paesaggio, come indicato dal PTPR, anche attraverso l'uso di elementi verticali quali le piantumazioni; • recuperare e valorizzare gli spazi di risulta e le strade alzaie al fine di facilitare la fruizione dei luoghi attraverso la realizzazione di piste ciclabili e di luoghi di sosta; • tutelare i corsi d'acqua artificiali di valenza storica, che spesso rappresentano elementi di elevato interesse paesistico e a cui spesso si associa una significativa valenza ecologica; <p>Il recepimento nel PRG dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della indicazione del PTCP garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale.</p>		
Riserve Naturali e Zone di Protezione Speciale (ZPS)	NR	Fonte: SIT ProvLO e PTCP vig.
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		
Parco Regionale Adda Sud	NR	Fonte: SIT ProvLO e PTCP vig.
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		
Siti di Importanza Comunitaria – SIC	NR	Fonte: SIT ProvLO e PTCP vig.
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		
Siti di Importanza Nazionale – Progetto Bioltaly	NR	Fonte: SIT ProvLO e PTCP vig.
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale - PLIS	NR	Fonte: SIT ProvLO e PTCP vig.
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		
Cave e Giacimenti [Ambiti territoriali estrattivi e aree di riserva per opere pubbliche] [Ⓢ]	NR	Fonte: SIT ProvLO [PTCP vigente rif. art.30.2]
Riferimento normativo omissso in quanto l'elemento non interessa il territorio del Comune di Caselle Lurani.		

Le suddette informazioni vengono rappresentate all'interno della **Tavola QC_02 – Carta dei Vincoli e delle Tutele Ambientali ed Antropiche**.

Le indicazioni normative correlate alle suddette informazioni (presenze) costituiscono elemento fondante del Quadro Conoscitivo del PGT e in ciò costituiscono elemento di coerenza (ovvero conformativo in rapporto al livello di cogenza intrinseco determinato dalle stesse) per le scelte di Piano.

Scheda 2 – Indirizzi Normativi del PTCP vigente relativi alla Tavola QC_05

[Carta dei Vincoli e delle Tutele di natura Paesaggistica]

Risorse sottoposte a norme di tutela [rif. art. 19 PTCP vigente – rif. D.Lgs. 42/2004]	check	note
Corsi d'acqua naturali e artificiali ex D.Lgs. 42/2004 <i>Comprende il Vincolo ex I-431/85 "Galasso" (150 mt)</i>	NR	Fonte: S.I.B.A. RL
Popolamenti arborei ai sensi dell'art.1-ter della l.r.8/76 e s.m., ovvero vincolati ex D.Lgs. 42/2004	info	Fonte: SIT ProvLO [P.I.F.]
Bellezze naturali vincolate ex D.Lgs. 42/2004	NR	Fonte: S.I.B.A. RL
Giardini storici e altri elementi vincolati ex D.Lgs. 42/2004	NR	Fonte: S.I.B.A. RL
Riferimenti normativi ex D.Lgs. 42/2004 omissi in quanto già richiamati nel presente Dossier, "PPR- Tavola le".		
Aree archeologiche vincolate ex D.Lgs. 42/2004	info	Fonte: Soprintendenza Beni Archeologici – Lettera al PGT/VAS
Con riferimento a questo specifico punto si richiamano i contenuti della lettera pervenuta da parte della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Regione Lombardia, che con Lettera pervenuta al protocollo comunale in data 23/03/2011, ha richiesto al PGT di provvedere alla definizione di alcune attenzioni relativamente alle aree (immobili) interessate da ritrovamenti di carattere archeologico.		
Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione comunale e altri Beni storico-architettonici.	✓	Fonte: SIRBeC (SIT RL) Anche rif. Art. 28.14 del PTCP vigente
<p>Gli strumenti urbanistici dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questi elementi si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la rete dei valori ecologico-ambientali.</p> <p>Laddove se ne riscontri l'opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stessi si situano.</p> <p>In particolare si predisporranno opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla "creazione/conservazione di coni visuali", per tutti quei beni che per localizzazione, consistenza e significato storico si configurano come elementi paesistici rilevanti.</p> <p>" il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica alla scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi presenti nel Allegato E - Repertorio dei beni storico architettonici dei comuni della provincia di Lodi ed individuati nella Tavola 2.3 - Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta dai diversi elementi; • individua eventuali altre emergenze, singole o complesse, da sottoporre ad azioni di tutela; • definisce planimetricamente e catastalmente gli oggetti e le relative aree di protezione e determina gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili; • produce e individua, di concerto con la Provincia, una classificazione, coerente con l'impianto SIRBEC, impostata secondo il valore simbolico-testimoniale che i beni possiedono; • crea, di concerto con la Provincia, un chiaro riferimento alle relazioni che questi beni intrattengono con il contesto immediato e con le altre componenti paesistiche; • organizza, di concerto con la Provincia ed eventualmente d'intesa con la Regione e/o con altri soggetti, l'elenco dei beni per categoria, secondo i caratteri connotativi del paesaggio lodigiano." <p>Elenco Beni "SIRBeC" individuati dal PTCP vigente, Allegato E "Repertorio dei beni storico – architettonici dei comuni della Provincia di Lodi":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda LO510-00001 "Cascina Bella" – architettura rurale di rilevanza locale • Scheda LO510-00002 "Chiesa di S. Caterina Vergine Martire" – architettura religiosa di rilevanza locale (**) • Scheda LO620-00061 "Castello di Caselle Lurani" – architettura fortificata di rilevanza locale • Scheda LO510-00004 "Mulino Ravizza" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00005 "Municipio di Caselle Lurani" – architettura sociale di rilevanza locale (**) • Scheda LO510-00006 "Cascina Lurani - complesso" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00007 "Cascina Corte Grande - complesso" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00008 "Cascina Caimma" – architettura spontanea/rurale-minore di rilevanza locale • Scheda LO510-00009 "Convento (ex) Via Giuseppe Ungaretti" – architettura civile/residenziale di rilevanza locale • Scheda LO510-00010 "Chiesa di S. Maria Nascente" – architettura religiosa di rilevanza locale (**) • Scheda LO510-00011 "Cascina S. Gregorio - complesso" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00012 "Cascina Cusanina" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00013 "Le chiuse" – architettura rurale di rilevanza locale (**) • Scheda LO510-00014 "Cascina Pozzobonella - complesso" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00015 "Cascina Moschinone - complesso" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00016 "Cascina Molino" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO510-00017 "Cascina S. Geminiano - complesso" – architettura rurale di rilevanza locale • Scheda LO510-00018 "Cascina S. Gabriele - complesso" – architettura produttiva di rilevanza locale • Scheda LO150-00005 "Cascina Calvenzano - complesso" – architettura produttiva di rilevanza locale <p>(**) Bene soggetto a verifica di notevole interesse ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 42/2004.</p>		

Risorse sottoposte a norme di tutela [rif. art. 20 PTCP vigente]		check	note
Orli di Terrazzo (fascia di rispetto: pari all'altezza della scarpata)		✓	Fonte: SIT ProvLO
Dossi fluviali		✓	Fonte: SIT ProvLO
Limiti di utilizzo [rif.art.22 PTCP vigente]	<p>Per gli orli di terrazzo ed i dossi fluviali di cui al comma 1 dell'articolo 20 <u>non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa.</u> In presenza di terreni incoerenti tale fascia dovrà essere raddoppiata; <u>Non sono inoltre consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei crinali; sui loro fianchi l'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare la quota delle culminazioni suddette;</u> In particolare il PTCP prevede che deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al <u>mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni</u>, individuando gli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleovalvei, scarpate morfologiche. In corrispondenza di tali elementi l'uso del suolo è disciplinato al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio idrogeologico.</p> <p>Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, <u>individua gli elementi destinati alla valorizzazione sulla base della relazione geologica</u> di cui alla L.R. 41/1997. Eventuali interventi sono sottoposti agli specifici regimi autorizzatori di cui alla L.R. 18/97 e relativa D.G.R. del 25.07.1997.</p>		
Fontanili e relativa fascia di rispetto (50 mt)		NR	Fonte: SIT ProvLO
Limiti di utilizzo [rif.art.22 PTCP vigente] - Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.			
Zone Umide		NR	Fonte: SIT ProvLO
Limiti di utilizzo [rif.art.22 PTCP vigente] - Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.			

Altre Indicazioni di Tutela derivate dal PTCP vigente		check	note
Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti		✓	Rif. art. 28.1 PTCP vigente
<p>Secondo la storia lodigiana comprendono località ed elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell'elevato grado di vulnerabilità legato a pressioni antropiche. Queste sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le zone liminari, le scarpate di erosione che delimitano le superfici terrazzate lungo i corsi d'acqua attivi o fossili; come tali sono elementi rilevanti all'interno dell'omogeneità morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale; • i dossi fluviali che corrispondono alle antiche zone di alveo, argini naturali, e sono costituiti da depositi fluviali, data la tendenza dei corsi d'acqua a costruirsi alvei pensili; come tali sono elementi rilevanti dal punto di vista della connotazione paesistica all'interno dell'omogeneità morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale. <p>Per questi ambiti le normative specificano le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la conservazione dello stato di naturalità dei luoghi evitando alterazioni dirette o indotte dall'edificazione; • salvaguardarne la presenza in quanto i loro andamenti sinuosi arricchiscono il paesaggio; • attivare politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado paesistico ambientale mediante l'utilizzo di criteri dell'ingegneria naturalistica; • salvaguardarne la presenza in quanto i loro rilievi sono elementi di "rottura" e di arricchimento paesistico nella distesa del piano campagna; • subordinare ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale alla redazione di uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui al successivo articolo 33. 			
Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali		✓	Rif. art. 28.2 PTCP vigente
<p>Rappresentano aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boschi di varia composizione; • vegetazione palustre e delle torbiere; • vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. <p><u>Una volta verificate le presenze vegetazionali</u>, assumendo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali, <u>sono da promuovere azioni e programmi di tutela finalizzati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>all'utilizzo di pratiche selvicolturali improntate a criteri naturalistici</u>, al fine di evitare di ridurre la superficie delle aree o la <u>sostituzione con altre colture;</u> • <u>all'incentivazione all'utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone</u>, al fine di evitare processi di trasformazioni <u>estrane al profilo vegetazionale;</u> <p>Ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui al successivo 33.</p>			
Ambiti caratterizzati dalla rilevante presenza di fontanili		NR	Rif. art. 28.3 PTCP vigente
Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.			

Aree a forte caratterizzazione morfologica - rete dell'assetto idraulico agrario	✓	Rif. art. 28.4 PTCP vigente
<p>La tutela paesistica di questi ambiti deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocultura e la perdita di un documento della memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola.</p> <p>Gli indirizzi normativi prevedono, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, livelli di attenzione diversificati da riservare alle trasformazioni antropiche. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere che la progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa risulti attenta ed orientata al mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l'abbandono o la manomissione dei tracciati delle colture arboree e arbustive, al contrario da considerare come elementi ordinatori delle nuove eventuali configurazioni morfologiche; • la tutela paesistica del PRG deve prevedere azioni e programmi di tutela finalizzati: <ul style="list-style-type: none"> - al riconoscimento ed al mantenimento dell'organizzazione della viabilità interpodereale; - alla riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti; - all'incentivazione della difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi. 		
Aste della rete dei canali e dei corsi d'acqua di valore storico	✓	Rif. art. 28.5 PTCP vigente
<p>Per questi corpi idrici le normative specificano le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i navigli, i canali e le rogge di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia IGM la tutela si esercita sugli elementi propri e su quelli di connessione ed integrazione al territorio, in relazione ai valori della memoria storica e di caratterizzazione e fruibilità del paesaggio così come meglio specificato negli Indirizzi di Tutela del PTPR; • <u>per i corpi idrici compresi nella Rete dei valori ambientali di primo e di secondo livello, la normativa del PRG dovrà prevedere una fascia di salvaguardia a tutela dell'identità dell'elemento idrico e del contesto ambientale circostante come previste per i corsi d'acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell'articolo 142, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, iscritti nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986;</u> • gli interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, devono tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei prevedendo la salvaguardia della configurazione del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di esso insistono; • la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano le aste individuate deve avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità verificate in sede di progetto, prima dell'intervento, e la contestuale predisposizioni delle opportune attenzioni alle caratteristiche dei manufatti da realizzare con particolare attenzione agli aspetti progettuali relativi alla forma degli elementi progettati ed ai materiali utilizzati specie in relazione ad ambiti paesistici rilevanti; • <u>la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico ambientale di cui al successivo articolo 33.</u> 		
Aste della rete dei canali di supporto all'attività agricola	✓	Rif. art. 28.6 PTCP vigente
<p>Rappresenta l'insieme della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali devono procedere ad una analisi dettagliata, recependo le indicazioni relative alla definizione del reticolo idrico principale contenute nella D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2001 e mettendo in evidenza la struttura ed il grado di efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovracomunale riferendosi in modo coerente alle indicazioni del Documento direttore per la bonifica, il riordino irriguo e il territorio rurale D.G.R. 6/44128 del 9 luglio 1999 e dei Programmi Provvisori di Bonifica redatti dai Consorzi ai sensi della L.R. 5/95. Le analisi dovranno individuare le potenzialità ambientali presenti e l'interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Rappresentano gli elementi cui l'azione comunale deve prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico ambientale di livello comunale.</p> <p><u>Laddove i Comuni, in virtù delle competenze delegate ai sensi della L.R. 1/2000, intendano effettuare o realizzare interventi sul reticolo idrico minore e/o sui corpi d'acqua dovranno trasmettere i progetti in via preventiva al Settore Tutela Territoriale e Ambientale della Provincia al fine di evitare interferenze nei confronti delle Concessioni in atto e con il sistema di verifica delle Autorizzazioni che la stessa normativa pone in responsabilità alla Provincia.</u></p>		
Manufatti legati alla bonifica e/o all'irrigazione	NR	Rif. art. 28.7 PTCP vigente
<p>Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.</p>		
Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale	✓	Rif. art. 28.8 PTCP vigente
<p>Parte di questi tracciati costituiscono fondamento dell'organizzazione storica del territorio, così come rilevato dalla cartografia storica della prima levata I.G.M. del 1888.</p> <p>Le vie di antica formazione nonché gli elementi puntuali di valore storico-testimoniale, posti in relazione con il sistema infrastrutturale cui va riconosciuto un valore storicoculturale per la funzione strutturante del territorio, possono assumere uno specifico valore paesistico per la propria panoramicità o essere elementi complementari di percorsi turistici, storici, ricreativi e di fruizione ambientale.</p> <p><u>La tutela paesistica deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità automobilistica, tratti con percorsi dedicati per la percorribilità ciclabile, pedonale e in alcuni ambiti di particolare significato anche ippica.</u></p> <p>I percorsi segnalati dal PTCP, da assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti attraverso una ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale.</p> <p>Per questi percorsi il PTCP prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valorizzazione e la conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, anche funzionale, del percorso; • la verifica delle interferenze paesistiche, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, di interventi di trasformazione che limitano le visuali panoramiche attraverso la redazione di uno studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui al 		

<p>successivo articolo 33;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, per l'installazione di cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada; • la promozione di azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. <p><u>Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, individuando siti panoramici, cioè luoghi che permettono una visuale di particolare interesse paesistico o viste di particolare profondità e ampiezza.</u></p>		
<p><i>Ulteriore elemento normativo</i> Art. 26 PPR vigente "Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico" – si veda Parte I, Capitolo 2, sub-b → "Disposizioni P.P.R. immediatamente operative".</p>		
Rete stradale storica	✓	Rif. art. 28.9 PTCP vigente
<p><u>Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche.</u></p> <p>La viabilità antica nonché gli elementi puntuali di valore storico-testimoniale, posti in relazione con il sistema infrastrutturale di pregio storico, con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva. Sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato antico.</p> <p>Il PTCP prevede inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la verifica delle interferenze di interventi di trasformazione che alterino la conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici o insediativi che costituiscono elementi di riconoscibilità; • il divieto, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, per l'installazione di cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada; <p><u>Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, individuando siti panoramici, cioè luoghi che permettono una visuale di particolare interesse paesistico o viste di particolare profondità e ampiezza.</u></p>		
Ponti di interesse storico	NR	Rif. art. 28.10 PTCP vigente
<p>Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.</p>		
Ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela e/o di valorizzazione	NR	Rif. art. 28.15 PTCP vigente
<p>Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.</p>		
Elementi vegetazionali rilevanti	✓	Rif. art. 28.12 PTCP vigente
<p>Rappresentano aree di interesse naturalistico, studiate dal Piano di Indirizzo Forestale, che caratterizzano la morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente. Le analisi svolte portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Querceto carpinetto della pianura alluvionale; • Querceto di farnia dei greti ciottolosi; • Querceto carpinetto collinare di rovere e/o farnia; • Querceto di farnia in golena • Alneto di ontano nero di bassa pianura; • Saliceto di ripa; • Saliceto a Salix cinerea; • Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici; <p>A queste si devono aggiungere le formazioni di origine antropica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robinieto puro; • Robinieto misto; • Formazioni ad Amorpha fruticosa; • Pioppeto; • Pioppeto in fase di rinaturalizzazione; <p><u>Una volta verificate le presenze vegetazionali, assumendo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali, sono da promuovere azioni e programmi di tutela finalizzati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>all'utilizzo di pratiche silvicolturali improntate a criteri naturalistici, al fine di evitare di ridurre la superficie delle aree o la sostituzione con altre colture;</u> • <u>all'incentivazione all'utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, al fine di evitare processi di trasformazioni estranee al profilo vegetazionale;</u> <p><u>Ogni intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'art. 33 delle indicazioni normative generali.</u></p>		

Arginature	NR	Rif. art. 28.11 PTCP vigente
Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.		

Nuclei urbani di antica formazione	✓	Rif. art. 25 PPR (prevalente) Rif. art. 29.1 PTCP vigente
<p><u>Art. 29.1 PTCP vigente</u> Per questi ambiti sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla individuazione delle caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i valori rilevanti del sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se collegati ad interventi di riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell'assetto funzionale. I centri e i nuclei urbani e rurali di antica formazione devono essere identificati assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell'Istituto Geografico Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20 (Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della viabilità storica) delle Norme di attuazione del PTPR nonché le indicazioni contenute nei punti 1.1 e 2 della Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di Tutela dello stesso PTPR.</p> <p>La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mancata conservazione degli edifici e del loro intorno; • gli ampliamenti che nascondono, mutano o alterano radicalmente la distribuzione degli spazi, dei percorsi, e delle loro relazioni; • le trasformazioni o le addizioni che modificano o alterano la percezione delle parti unitarie delle permanenze dei nuclei urbani di antica formazione di cui la ricostruzione dell'evoluzione del costruito attraverso le mappe storiche, ne è la testimonianza. <p>Vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un utilizzo prioritario dell'edilizia esistente, attraverso opportuni interventi di riqualificazione; • alla previsione di una adeguata polifunzionalità nel recupero dei manufatti di valore storico-architettonico; • a garantire che la localizzazione delle addizioni edilizie consenta di riconoscere le permanenze dei margini dell'edificato storico; 		
<p><u>Art. 25 del vigente PPR:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione assume come riferimento base per l'individuazione e la perimetrazione dei centri nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000. 2. <u>I Comuni</u>, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l'opportunità di utilizzare per l'individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950. 3. L'elenco delle località comprese nell'abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell'Atlante dei Centri Storici dell'ICCD (Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. La Regione delega ai comuni e alle province tale operazione, con contestuale verifica della toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente. 5. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M., di cui al comma 1, anche in formato digitale. 6. <u>Con l'ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storicoambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui al comma 1.</u> 7. <u>Gli ambiti individuati ai sensi del comma 6, rappresentano la base tecnica di riferimento del Piano di Governo del Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano e la relativa Carta condivisa del paesaggio comunale e per l'individuazione dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle regole.</u> 8. <u>Il P.G.T. individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto.</u> 9. <u>La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel Piano dei servizi.</u> 10. <u>In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, i comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica dei centri nuclei e insediamenti storici alle disposizioni del presente articolo e secondo quanto definito dalla Parte seconda degli Indirizzi di tutela di cui al precedente articolo 11, comma 3, lettera a).</u> 		

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia,

a firma del Soprintendente dr. Raffaella Poggiani Keller, ha provveduto inoltre a segnalare – in concomitanza con la prima Conferenza di VAS, con comunicazione inoltrata in data 11.03.2011 e pervenuta al Comune in data 23 marzo 2011, Prot. 1471 –, l'elenco di alcuni ritrovamenti archeologici, avvenuti sul territorio del Comune di Caselle Lurani, chiedendo che le località indicate fossero individuate nelle tavole di Piano e che “per tali zone” venga prevista all'interno del PGT la prescrizione a che “i progetti comportanti scavi vengano trasmessi all'ufficio scrivente (“Soprintendenza per i Beni Architettonici della Lombardia”) per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari”.

Segue tabella come da comunicazione ricevuta:

Località	Tipo di Ritrovamento	Bibliografia
Calvenzano	Ritrovamento sporadico di materiale del Golasecca IIIA	De Marinis 1981, p. 183; Pearce 1994, p.100
Calvenzano (Fg.8, part.20)	Scarico di materiale romano pertinente probabilmente ad un insediamento rustico romano ubicato nelle vicinanze.	AT-SBAL
Calvenzano, Campo Marcita, a est della cascina Pozzobonella e del colatore Lisone	Rinvenuto uno strato di terreno scuro ricco di laterizi romani indice della presenza in zona di un insediamento o necropoli romana.	AT-SBAL
Cascina Grugnetto, campi a ovest/nord ovest della cascina	Affioramento di materiale databile dall'età del bronzo all'età romana e resti di una probabile sepoltura	AT-SBAL
Cascina San Gabriele, Campo Tomba, al confine col comune di Marudo	Affioramento di laterizi, ceramica romana, pietra ollare	AT-SBAL

Le indicazioni localizzative risultano talvolta poco precise e richiedono pertanto lo sviluppo di un approfondimento documentale. Il suddetto approfondimento potrà essere condotto a partire dalla consultazione della bibliografia comunale e in particolare a partire dal libretto “I siti archeologici di Caselle Lurani (LO), redatto da Mauro Manfrinato.

Il libretto, a partire dal quale si ritiene sia stata formulata l'originaria segnalazione alla competente Soprintendenza, contiene elementi che possono contribuire a dare una miglior localizzazione di alcuni tra i siti indicati, tuttavia, a parte la seconda voce di tabella, per cui viene indicato uno specifico “foglio e mappale”, le restanti individuazioni vengono spesso relazionate solo a livello descrittivo.

In ogni caso, all'interno del Piano delle Regole, nell'ambito della definizione normativa definita per le aree poste in prossimità dei siti indicati (che nella peggiore delle ipotesi verranno individuati mediante indicazione di un “raggio di influenza”) verrà inserito un comma funzionale ad assolvere alla richiesta formulata da parte della Soprintendenza.

Tenendo conto della diffusione territoriale dei ritrovamenti verrà inoltre inserita, all'interno della normativa di Piano – ed in particolare all'interno dell'articolo che verrà dedicato agli “obblighi ed attenzioni” da prestare in sede di progettazione -, uno specifico richiamo per i professionisti che, a vario titolo, potrebbero essere chiamati a gestire scavi o movimentazione di terra nell'ambito del territorio comunale (con particolare riferimento alla fascia del Lisone e in prossimità della viabilità di matrice storica), con obbligo di segnalare al Comune ed alla competente Soprintendenza ogni ulteriore ritrovamento che dovesse verificarsi.

Scheda 3 – Ambiti di Degrado Paesistico [©]

[Integrazione alla Parte I, Capitolo 2, sub-c → “Fenomeni di compromissione e Degrado / Gestione Aree Dismesse; Rif. Cartografico: Tavola delle Previsioni di Piano]

Indicazioni generali del Piano Paesistico Regionale - Normativa, Art. 28 “Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado”:

- « 1. Ai fini paesaggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la “perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali”, ovvero la banalizzazione, l’impoverimento e la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate.
- La condizione di degrado o compromissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al riconoscimento del **mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa** sul piano dell'**abitabilità dei luoghi** e al correlato **arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico-culturale, estetico** (durevole e dunque trasmissibile). Si definiscono:
- **Compromessi** gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono;
 - **Degradati** gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono,;
 - a **rischio di degrado/ compromissione** gli ambiti e le aree laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesaggistica.
2. Si considerano di prioritaria attenzione per “rischio” di degrado e compromissione paesaggistica le situazioni dove si verificano contestualmente:
- a. presenza di contesti paesaggistici particolarmente sensibili in quanto contraddistinti da presenza di significative rilevanze paesaggistiche e da elevati gradi di “integrità” del paesaggio correlati a specifiche connotazioni e sistemi di relazione vulnerabili rispetto ai cambiamenti, con primario riferimento agli ambiti ed elementi indicati ai precedenti articoli del presente Titolo e alle aree di cui all’articolo 136 del D. Lgs. 42/2004;
 - b. condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per rischio calamità naturali, processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, trasformazioni delle produzioni agricole e zootecniche, abbandono e dismissione, criticità ambientale, come definiti dalla parte quarta degli Indirizzi di Tutela del presente piano.
3. Nelle aree e negli ambiti indicati al precedente comma 1 la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi:
- nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi di recupero e riqualificazione ai fini di reintegrare o reinterpretare i valori paesaggistici preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con questi;
 - nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione paesaggistica mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi che lo determinano;
 - concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai fini del perseguimento delle finalità sopraindicate.
4. L’individuazione delle aree e degli ambiti, di cui al comma 1, individuati nel presente piano nelle tavole F e G è da intendersi indicativa e costituisce segnalazione delle situazioni interessate da fenomeni ad elevata potenzialità di degrado, compromissione o rischio di degrado/compromissione paesaggistica a livello regionale.
5. In applicazione del criterio di maggior definizione, di cui all’articolo 6, gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.G.T. e i P.T.C. di parchi e province, a fronte degli studi paesaggistici compiuti:
- verificano e specificano la delimitazione delle aree e degli ambiti di degrado o compromissione del paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica secondo le tipologie indicate nella Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano;
 - ne articolano la relativa disciplina d’uso e i programmi di riqualificazione in coerenza con i contenuti e gli obiettivi paesaggistici locali, tenendo conto di quanto prescritto dal presente articolo e degli obiettivi di riqualificazione e di contenimento del degrado indicati al precedente comma 3 e secondo quanto indicato nella Parte quarta degli Indirizzi di Tutela del presente piano.
6. Il termine area si riferisce a situazioni circoscrivibili, individuabili ed esattamente perimetrabili di degrado o compromissione, il cui recupero deve inquadarsi in uno scenario integrato di riqualificazione paesaggistica locale definito dalla pianificazione urbanistica o di settore, attraverso idonei progetti e piani attuativi volti non solo al recupero funzionale e urbanistico ma anche alla riqualificazione paesaggistica dell’area stessa, contribuendo anche alla riqualificazione e al miglioramento della qualità paesaggistica del suo intorno.
7. Il termine ambito si riferisce a situazioni più estese, non immediatamente perimetrabili, che sono interessate da forme diffuse di degrado o compromissione spesso afferenti anche a più fenomeni e per le quali si rende necessaria un’azione strategica di governo della pianificazione provinciale e comunale al fine di orientare le future trasformazioni verso obiettivi mirati di controllo del consumo di suolo, riqualificazione ambientale, ricomposizione paesaggistica, salvaguardia dei valori storico-culturali, facendo confluire su detti obiettivi le previsioni e la disciplina di piano, strumenti di programmazione negoziata, documenti di linee guida per gli interventi e le diverse politiche di settore;
8. Le province e i parchi, attraverso un approfondimento non solo ricognitivo ma anche cognitivo, individuano, in relazione allo specifico interesse provinciale o di parco, i programmi, le azioni e gli interventi di recupero e riqualificazione per le aree significativamente compromesse o degradate come per quelle considerate a rischio di degrado o compromissione.

9. Assumono specifica rilevanza provinciale e carattere prevalente, con conseguente necessità di approfondimento nei P.T.C. delle province, le indicazioni e prescrizioni relative ad aree e ambiti, tematici e territoriali, corrispondenti alle competenze tecnico-amministrative provinciali, come definite dalla l.r. 12/2005 e succ. mod. e integr., che riguardano in particolare: attività agricole, attività estrattive, smaltimento rifiuti, attività commerciali nell'esercizio di grande distribuzione, strade di interesse provinciale, interventi nel demanio lacuale, trasformazioni del bosco, linee elettriche e impianti/opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Assumo altresì carattere prevalente le indicazioni contenute nei P.T.C.P. in riferimento al recupero o alla prevenzione del degrado in aree correlate alla tutela e alla valorizzazione di sistemi, ambiti ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale o alla costruzione della rete verde, con specifico riferimento a varchi, nodi e corridoi provinciali.

Assumono carattere di indirizzo per i P.G.T. le indicazioni dei P.T.C. provinciali relative ad aree e ambiti, tematici e territoriali, non corrispondenti alle competenze tecnicoamministrative delle Province e non correlate alle indicazioni di tutela o valorizzazione delle rilevanze paesaggistiche o alla costruzione della rete verde provinciali.

10. Ai fini della promozione di azioni attente ed efficaci di inversione dei processi di degrado in essere e di attenta valutazione dell'efficacia migliorativa delle proposte di trasformazione, anche in attuazione delle finalità di cui al precedente comma 3, assume assoluta rilevanza l'attenta valutazione paesaggistica dei progetti che interessano le aree e gli ambiti di cui al presente articolo, applicando, in riferimento alle differenti procedure di valutazione dei progetti vigenti, le seguenti indicazioni:

- negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto ai fini della valorizzazione e del recupero dei caratteri paesaggistici connotativi indicati nella dichiarazione di notevole interesse pubblico o nei provvedimenti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004;
- negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà dar conto dell'efficacia del progetto proposto in riferimento all'attuazione delle indicazioni di riqualificazione o di prevenzione del rischio di degrado indicate dal P.T.C. del parco o della provincia e dal P.G.T., o, in mancanza di esse, dalla parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano, con specifico riferimento alle priorità di tutela e valorizzazione indicate ai precedenti articoli del presente Titolo e dai criteri di cui alla d.g.r. 2121/2006;
- nella restante parte del territorio lombardo la determinazione del grado di "sensibilità paesistica" delle aree paesisticamente compromesse o degradate, per la definizione e valutazione delle scelte di pianificazione locale e dei progetti di intervento, sono da considerarsi di principio a "sensibilità elevata o molto elevata", a seconda delle caratteristiche del contesto, e di conseguenza dovrà essere attentamente considerata l'incidenza paesistica dei singoli interventi come dei programmi urbanistici che li riguardano; nel caso di situazioni solo parzialmente degradate o compromesse e riferite a contesti non contraddistinti da connotazioni paesaggistiche di elevata integrità o eccezionalità, la predefinizione della sensibilità può attestarsi sul valore medio. In ogni caso nella fase di lettura della sensibilità del sito, la valutazione dovrà tenere in attenta considerazione le connotazioni del contesto "sovralocale" con il quale il sito specifico si relaziona.

Qualora la pianificazione locale tramite i propri strumenti abbia definito scenari organici di riqualificazione paesaggistica dei suddetti ambiti, la valutazione degli interventi dovrà essere effettuata con specifico riferimento alle necessarie coerenze con detti scenari, considerando le eventuali necessità di confronto intercomunale di cui al comma 11 del successivo articolo 39; nel caso in cui la pianificazione locale abbia definito anche specifiche e dettagliate norme e indicazioni paesaggistiche per gli interventi di recupero, si applicano le semplificazioni procedurali di cui al comma 12 del successivo articolo 39.

11. Nella valutazione delle opere compensative relative ad interventi che riguardano territori afferenti o limitrofi ad ambiti ed aree di riconosciuti degrado o compromissione paesaggistica, deve essere verificato che una specifica quota delle spese per suddette opere compensative sia destinata alla riqualificazione paesaggistica di detti ambiti o aree.

12. Al fine di facilitare l'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenire possibili forme di futuro degrado e compromissione, valgono comunque le presenti indicazioni e prescrizioni regionali:

- a) il recupero delle aree dismesse in contesto urbano o periurbano deve essere orientato non solo al recupero funzionale e urbanistico delle stesse ma anche, previa riqualificazione delle matrici ambientali, alla riqualificazione e qualificazione paesaggistica dell'area e del suo intorno, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e ciclopedonale della città, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio urbano e rurale circostante, alla valorizzazione degli elementi architettonici e materici di connotazione locale, al potenziamento della rete verde comunale e provinciale;
- b) i piani cave provinciali definiscono ex ante scenari di recupero complessivo delle aree oggetto delle previsioni estrattive a cessata attività, precisando le linee di interazione con le previsioni di potenziamento e valorizzazione della rete verde provinciale e regionale, di riqualificazione e valorizzazione del territorio in riferimento allo sviluppo di forme di turismo sostenibile, di tutela della biodiversità, definendo in tal senso specifici obiettivi e correlate azioni, per ciascuna area/ambito estrattivo, rispetto alle tipologie di azione indicate nella Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano;
- c) i nuovi impianti di trattamento rifiuti devono prevedere adeguati interventi di sistemazione degli spazi pubblici o di pubblico affaccio e di potenziamento del verde al fine di limitarne l'impatto paesaggistico e ricostruire qualificanti elementi di correlazione con il contesto, in ogni caso detti impianti non possono essere collocati nelle seguenti tipologie di territori:
 - territori contermini ai laghi, di cui alla lettera b) articolo 142 del D. Lgs. 42/2004,
 - immobili ed aree di cui all'articolo 157 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, fatti salvi impianti di termovalorizzazione coerenti con la programmazione regionale,
 - in adiacenza a immobili ed aree di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004,

Comune di Caselle Lurani – Piano di Governo del Territorio

- sono comunque fatte salve indicazioni e prescrizioni più restrittive di cui ai precedenti articoli del presente Titolo o derivanti da specifica disciplina di tutela definita dalla Giunta Regionale in riferimento a singoli beni paesaggistici o a particolari ambiti di rilevanza paesaggistica,
 - si applicano inoltre, per le diverse fattispecie di interventi e impianti, le indicazioni specifiche più restrittive contenute negli atti di indirizzo, di pianificazione e di attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa i rifiuti;
- d) le nuove grandi strutture di vendita e di centri commerciali non possono di massima interessare gli ambiti di parchi e riserve naturali e di P.L.I.S., in ogni caso, su tutto il territorio regionale, i progetti relativi ai suddetti centri e strutture devono essere valutati in termini di scelte localizzative e progettuali, con riferimento all'efficacia di correlazione con il contesto paesaggistico locale e sovralocale, considerando in tal senso:
- qualità e quantità degli elementi verdi e dei percorsi ciclo-pedonali di connessione con le reti verdi provinciali e comunali,
 - la previsione di interventi compensativi specificamente orientati alla riqualificazione e ricomposizione paesaggistica di aree all'intorno,
 - l'attenta e organica progettazione degli affacci sulla viabilità pubblica con specifica cura dei prospetti architettonici e delle aree pedonali e di parcheggio, - sono fatte salve indicazioni o prescrizioni più specifiche di cui ai precedenti articoli del presente Titolo e alla disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici;
- e) piani e progetti relativi a nuove aree e impianti industriali, poli logistici e grandi impianti tecnologici, devono prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale di riferimento, questi interventi possono anche ricadere all'esterno dell'area di pertinenza, ma preferibilmente in stretta correlazione con essa;
- f) l'interramento delle linee elettriche è da promuovere prioritariamente nei parchi e nelle riserve naturali e in corrispondenza di aree e beni di cui alla lettere a) e b) di cui all'articolo 136 del D. Lgs. 142/2004;
- g) l'installazione di impianti di tele e radio comunicazione è da limitare il più possibile in tutte le aree e gli immobili di cui all'articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004, gli enti territoriali competenti individuano in tal senso criteri di esclusione degli stessi in riferimento alle esigenze di tutela dei caratteri connotativi del paesaggio, sono fatte salve eventuali prescrizioni indicate nella disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico o degli atti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e integ.;
- h) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e in particolare di impianti eolici e grandi impianti fotovoltaici, in mancanza di specifici criteri per il corretto inserimento paesaggistico, tengono prioritariamente conto delle indicazioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione paesaggistica contenute nei precedenti articoli del presente Titolo e delle indicazioni dei Piani di sistema Infrastrutture a rete di cui al precedente articolo 11 comma 3 lettera b), sono comunque di massima da escludersi in aree e immobili di cui all'articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004;
- i) Fatte salve le indicazioni contenute nei Piani di sistema Tracciati base paesistici, di cui al precedente articolo 11 comma 3 lettera b), e quanto in merito indicato per la pianificazione locale e la verifica paesaggistica dei progetti, le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità devono essere corredati da specifico studio e indicazioni progettuali relativi al disegno degli spazi liberi contermini e alla organizzazione di strutture e spazi di servizio, volti a garantire: la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggiore connotazione del contesto, la non occlusione di visuali significative, la minor compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici, l'introduzione di elementi significativi e coordinati di correlazione con il contesto in riferimento ad equipaggiamenti verdi delle fasce stradali e ricostruzione di alberate e macchie boschive, la riqualificazioni di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica dei territori attraversati in coerenza con gli obiettivi locali di ricomposizione del paesaggio; sulla base di detti studi e indicazioni vengono altresì individuati, con gli enti locali, gli interventi compensativi prioritariamente finalizzati al miglioramento del paesaggio in riferimento all'inserimento dell'infrastruttura;
- j) Al fine di evitare la formazione di situazioni di degrado e di promuovere una migliore qualificazione paesaggistica del territorio regionale, nel caso di interventi di razionalizzazione della viabilità esistente che comportino la dismissione di tronchi o tratti stradali a seguito di varianti di percorso, l'Ente gestore predispone e attua, ove possibile, un progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica del tracciato dismesso al fine di favorirne una fruizione paesaggistica sostenibile; nel caso di reliquati residuali non riutilizzabili in tal senso, L'Ente provvede alla rimozione degli stessi e al ripristino di adeguata copertura vegetale.
13. Per la prevenzione dell'inquinamento luminoso si applica la normativa in materia e in particolare la l.r. 17/2000.
14. E' facoltà della Giunta regionale individuare per specifici ambiti di interesse paesaggistico regionale, considerati particolarmente sensibili e a rischio di degrado, le tipologie di opere che non possono essere realizzate per motivazioni di tutela dei valori paesaggistici presenti, nonché predisporre specifici piani paesaggistici di dettaglio per la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione degli ambiti suddetti.
15. Al fine di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati e di potenziare la rete verde provinciale, le province possono individuare nel proprio P.T.C. misure e azioni prioritarie di riqualificazione, ripristino o ricomposizione paesaggistica, secondo progetti concordati con i comuni, da sostenere con specifici fondi di compensazione provinciale.
16. Al fine di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati, prevenire fenomeni di degrado e potenziare la rete verde regionale, la Giunta regionale supporta e propone azioni locali integrate tramite: la realizzazione di sistemi verdi agroalimentari, lo sviluppo di scenari di riqualificazione paesaggistica locale condivisi, l'individuazione di specifici piani d'area.»

Secondo l'analisi rilevata e riportata all'interno del presente elaborato [rif. sub-c → "Fenomeni di compromissione e Degrado / Gestione Aree Dismesse]", il Comune di Caselle Lurani è interessato dai seguenti fenomeni di compromissione e degrado:

tipo 2 - Aree e Ambiti di **degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani**
 → **Livello rilevato: LIEVE**

tipo 3 - Aree e Ambiti di **degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica** (dovuto alla trasformazione dei metodi e delle tecniche della produzione agricola, fortemente condizionata dalle politiche agricole comunitarie)
 → **Livello rilevato: MEDIO**

tipo 4 - Aree e Ambiti di **degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione**
 → **Livello rilevato: LIEVE**

Con riferimento agli elementi di degrado individuati dal PTCP vigente si rileva che per quanto attiene il Comune di Caselle Lurani, in base alle informazioni si qui raccolte, non sono stati riscontrati casi di degrado afferenti le categorie individuate dal livello provinciale, (segue tabella riassuntiva).

Elementi individuati dal PTCP vigente	check	note
Cave e Giacimenti [Ambiti territoriali estrattivi e aree di riserva per opere pubbliche]	NR	Fonte: SIT ProvLO [PTCP vigente rif. art.30.2]
Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.		
Ambiti ed elementi di criticità e di degrado	NR	Fonte: SIT ProvLO [PTCP vigente rif. art.30.2]
Tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ambiti territoriali estrattivi dimessi</u> • <u>Industrie a rischio di incidente rilevante</u> • <u>Principali siti inquinati su cui sono in corso, o sono previsti, interventi di bonifica</u> • <u>Principali impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti</u> 		
Normativa omessa in quanto non afferente il caso del Comune di Caselle Lurani.		

Scheda 4 – Trattazione delle prescrizioni di vincoli, tutele e salvaguardie all'interno del P.G.T. [estratto Norme di Attuazione del PdR]

La presente sezione viene sviluppata a livello contenutistico.

Si omette l'indicazione dei riferimenti paragrafici correlati alle norme sotto riportate in quanto, essendo l'articolato normativo del Piano delle Regole in fase di definizione, i suddetti riferimenti potrebbero variare in rapporto alla necessità di introdurre o togliere "Articoli" e "Capi" normativi.

VINCOLI, SALVAGUARDIE e AREE SOTTOPOSTE A TUTELA e BONIFICA

Articolo "x" - Aree di tutela e fasce di rispetto

1. All'interno degli elaborati di Quadro Conoscitivo denominato Tavola QC_02 - "Carta dei Vincoli, delle Tutele e delle Salvaguardie Ambientali e Antropiche" e nella Tavola QC_05 "Carta dei Vincoli, delle Tutele e delle Salvaguardie Paesaggistiche", sono individuate con apposito segno grafico le aree di tutela che risultano interessate da specifiche disposizioni normative, nonché le fasce di rispetto prescritte dalla legislazione vigente.

Le stesse indicazioni sono riprese in tutto o in parte in altri elaborati cartografici di PGT.

1 - Aree soggette a disciplina di natura geologica²

1. Le aree soggette a tutela geologica così come le criticità di natura geologica sono individuate nello "Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica".

Tale strumento classifica l'intero territorio comunale in classi di fattibilità geologica per ciascuna delle quali sono individuate delle limitazioni crescenti nel seguente ordine:

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni – In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle.

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni – Per le aree che ricadono in questa classe sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico.

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni – La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di specifici studi ed indagini: ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica.

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni – L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle e dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili (D.G.R. 8/1566/05 aggiornata con D.G.R. 8/7374/08) e per, una loro puntuale valutazione, nella fase progettuale dovrà essere redatto apposito studio che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio.

Le attività consentite e quelle vietate in ciascuna classe sono specificate nel dettaglio delle "Norme geologiche di attuazione" dello Studio, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 8/1566/2005 e s.m.i. .

² ndr - Il presente paragrafo può essere oggetto di modifiche ed integrazioni a seguito di integrazione della Proposta di Documento di Piano e di Piano delle Regole con lo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico correlato al PGT. In ogni caso, agli effetti della normativa di Piano, la formulazione dell'articolato normativo espresso dallo strumento "Piano di Governo del Territorio: Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica" ha carattere prevalente in rapporto alla disciplina di settore e deve essere recepito in seno al Piano delle Regole del PGT.

In particolare le Norme geologiche di attuazione declinano il seguente articolato normativo:

- art.1 – Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione
- art.2 – Pianificazione e tutela idraulica del territorio
- art.3 – Disciplina delle aree industriali
- art.4 – Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee
- art.5 – Terreni superficiali di modeste caratteristiche geotecniche con ridotta soggiacenza della falda
- art.6 – Classe 3B – Fascia di rispetto del pozzo acquedottistico
- art.7 – Classe 3C – Scarpate morfologiche
- art.8 – Classe 4A - Tutela assoluta del pozzo acquedottistico
- art.9 – Classe 4B – Reticolo idrografico e opere ideauliche

2. Rilevato uno stato di soggiacenza della falda molto basso, al fine di meglio tutelare l'acquifero in corrispondenza della Classe 3 di fattibilità geologica, si richiede che venga effettuata una prima e preliminare verifica di fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo, in caso, soluzioni volte a mitigare l'impatto sulla risorsa idrica sotterranea.

2 - Reticolo idrico superficiale

1. E' sottoposto a vincolo l'intero reticolo idrico superficiale (principale, minore e di bonifica), così come individuato nello Studio "Reticolo Idrografico Minore" prodotto dal Consorzio Villorosi e recepito dallo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica.

2. Sui corpi idrici e relative fasce di rispetto vige la disciplina sancita dal T.U. 523/1904 e dal T.U. 368/1904. In particolare sui corpi idrici in gestione al Consorzio Villorosi è attivo un vincolo di inedificabilità assoluta pari a 10 m dalla riva – così come indicato dalla cartografia dello Studio delle Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica.

3. Inoltre, in base a quanto definito dal Regolamento Locale D'Igiene e ribadito dal Decreto Direttore Generale 29 dicembre 2005 n. 20109, "*Linee Guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale*" (D.G. Sanità - Regione Lombardia): le strutture di allevamento dei centri aziendali di nuova attivazione – intese come stalle e come concimaie, vasche e pozzi neri (ed in genere tutti i serbatoi per la raccolta dei liquami) devono essere situate a distanze di almeno 50 m (100 m per allevamenti suinicoli od avicoli) dai corpi idrici individuati sulle tavole ricognitivo della "rete irrigua" del Piano Territoriale di Coordinamento(PTC).

3 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

1. Il Comune di Caselle Lurani non è interessato da previsioni correlate al Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po.

4 - Zona di tutela assoluta di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico

1. Sono le aree di salvaguardia atte a assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle risorse idriche destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

2. L'area di tutela assoluta, avente un'estensione di 10 m di raggio, è adibita esclusivamente all'opera di captazione ed alle infrastrutture di servizio. Gli interventi in tali aree sono soggetti alle limitazioni di cui suddetto Decreto.

3. Attorno all'area di tutela assoluta, salvo diversa indicazione definita dal P.U.G.S.S. e valutata in rapporto alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e

rischio alla risorsa, viene individuata una zona di rispetto relativa di ampiezza pari a metri 200 rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Nella zona di rispetto relativa sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

4. Per ogni ulteriore prescrizione si rimanda alle definizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

5 - Beni di interesse paesaggistico-ambientale

1. In applicazione del D.Lgs 42/2004, risultano assoggettati a specifica tutela:

- Fiumi: sono i corsi d'acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell'articolo 142, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, iscritti nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003. La disciplina vigente si applica al tratto della roggia Muzzetta che scorre nel comune di Cervignano d'Adda, all'interno del territorio del Parco Adda Sud.
- Boschi: sono le aree aventi le caratteristiche definite dalla L.R. 27/2004 così come individuate dal Piano di Indirizzo Forestale.

Per questi ambiti si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e le specifiche normative di settore.

6 - Beni di interesse storico-artistico

1. Non è stata rilevata, ovvero accertata, la presenza sul territorio comunale di beni assoggettati a vincolo imposto mediante specifico provvedimento emesso dalla competente autorità ai sensi del D.Lgs 42/2004.

2. In caso, successivamente all'approvazione del PGT, venga istituito sul territorio comunale un vincolo – mediante dichiarazione di notevole interesse o altra formulazione prevista dalle normative vigenti – ci si attenga alle disposizioni di tutela previste dal Decreto di vincolo, ovvero dalla Dichiarazione di Notevole Interesse.

3. Sono stati rilevati, sul territorio comunale, alcuni Beni culturali rispondenti al combinato di cui all'art. 10, commi 1 e 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ovvero rispondenti alla seguente definizione: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, o che siano opera di autore non più vivente, e per i quali sia stato accertato un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”

I suddetti Beni sono sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. secondo quanto definito all'articolo 12 "Verifica dell'interesse culturale".

7 - Beni storico-architettonici (PTCP – SIRBEC)

1. Ai sensi dell'art. 28 punto 14 degli Indirizzi Normativi del PTCP (e connesso Allegato E) sono individuati i seguenti beni di cui al Sistema informativo dei Beni Ambientali (SIBA) e al Sistema informativo dei Beni Culturali (SIRBEC):

- "Cascina Bella" – Scheda LO510-00001, architettura rurale di rilevanza locale
- "Chiesa di S. Caterina Vergine Martire" – Scheda LO510-00002, architettura religiosa di rilevanza locale, già individuato come "Bene Culturale" ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- "Castello di Caselle Lurani" – Scheda LO620-00061, architettura fortificata di rilevanza locale
- "Mulino Ravizza" – Scheda LO510-00004, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Municipio di Caselle Lurani" – Scheda LO510-00005, architettura sociale di rilevanza locale, già individuato come "Bene Culturale" ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- "Cascina Lurani - complesso" – Scheda LO510-00006, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Cascina Corte Grande - complesso" – Scheda LO510-00007, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Cascina Caimma" – Scheda LO510-00008, architettura spontanea/rurale-minore di rilevanza locale
- "Convento (ex) Via Giuseppe Ungaretti" – Scheda LO510-00009, architettura civile/residenziale di rilevanza locale
- "Chiesa di S. Maria Nascente" – Scheda LO510-00010, architettura religiosa di rilevanza locale, già individuato come "Bene Culturale" ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- "Cascina S. Gregorio - complesso" – Scheda LO510-00011, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Cascina Cusanina" – Scheda LO510-00012, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Le chiuse" – Scheda LO510-00013, architettura rurale di rilevanza locale, potenzialmente individuato come "Bene Culturale" ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. se appartenente ad Ente.
- "Cascina Pozzobonella - complesso" – Scheda LO510-00014, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Cascina Moschinone - complesso" – Scheda LO510-00015, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Cascina Molino" – Scheda LO510-00016, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Cascina S. Geminiano - complesso" – Scheda LO510-00017, architettura rurale di rilevanza locale
- "Cascina S. Gabriele - complesso" – Scheda LO510-00018, architettura produttiva di rilevanza locale
- "Cascina Calvenzano - complesso" – Scheda LO150-00005, architettura produttiva di rilevanza locale

2. Tali beni sono riportati nell'elaborato grafico denominato Tavola QC_05 - "Quadro dei Vincoli, delle Tutele e delle Salvaguardie Paesaggistiche"

3. Le destinazioni ammesse sono quelle esistenti. Possono essere richiesti cambi di destinazione urbanistica compatibilmente con le indicazioni definite nelle Norme d'Ambito ed entro le modalità di intervento definite dal Piano delle Regole, purché queste non compromettano le qualità e i valori storico-architettonici del bene stesso.

In rapporto al presente punto si ricorda che l'acquisizione di parere paesistico favorevole per la realizzazione di uno specifico intervento edilizio non sostituisce la necessaria verifica di compatibilità urbanistica, e viceversa.

5. Fatte salve le maggiori tutele derivanti dagli specifici atti di vincolo tutti gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- mantenimento, o ripristino sulla base di documentazione storica, della partizione dei fronti intesa come posizione, forma, dimensioni, proporzioni, ritmo e allineamenti dei principali elementi compositivi;
- coperture a falde inclinate con strutture in legno e coppi in cotto;
- facciate rivestite con intonaco civile tinte nella gamma delle terre; sono ammessi paramenti con mattoni a vista;
- serramenti preferibilmente in legno e tinte opache consone alla tradizione locale;
- persiane a doghe orizzontali di tipo aperto o scuri interni preferibilmente in legno con tinte opache consone alla tradizione locale;

- pensiline e porticati coerentemente inseriti nel corpo principale dell'edificio e realizzati con materiali omogenei a quanto disposto nel presente comma;
- aree di pertinenza degli edifici prevalentemente pavimentate con materiali lapidei (lastre o rizzata) o sistemate a prato; sono escluse le pavimentazioni in asfalto;
- gli elementi incongruenti o precari, le superfetazioni e comunque tutte le parti dell'edificio non riconducibili alla struttura originaria, e con essa contrastanti, devono essere eliminati.

6. L'uso di materiali e tecnologie costruttive diverse da quanto sopra indicato dovrà essere motivato, rispetto al contesto paesistico in cui si colloca, anche sulla base di documentazione storica.

8 - Parco Locale di Interesse Sovracomunale

1. Nell'ambito del territorio comunale, in concomitanza con il corso del Lisone, l'Amministrazione Comunale può individuare, in concomitanza di Ambiti destinati all'Agricoltura e di Ambito di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, aree idonee all'istituzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS).

2. Le aree così individuate potranno essere assoggettate a specifiche prescrizioni derivanti dallo strumento di programmazione e pianificazione ambientale elaborato a cura dell'Ente gestore, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF). Sino all'istituzione del PLIS, le aree potenzialmente interessate dall'attivazione dello strumento sono assoggettate alla disciplina urbanistica definita dal Piano delle Regole, in rapporto ai rispettivi Ambiti di appartenenza.

9 - Orlo di terrazzo

1. Ai sensi dell'art. 20 punto 1 e dell'art. 28 punto 1 degli Indirizzi Normativi del PTCP, il PdR individua all'interno degli Elaborati cartografici QC_02 e QC_05 gli "orli di terrazzo" indicati dalla cartografia di PTCP e confermati dallo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica.

2. In queste aree si applicano le specifiche disposizioni previste dallo Studio geologico, idrogeologico e sismico, nonché, per la parte paesaggistica, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (richiamate alla Parte Terza, Scheda 2 dell'elaborato QC_01).

10 - Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

1. E' l'area destinata alla protezione delle attrezzature tecnologiche.

2. Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi della L. 126/1976.

3. Tale fascia può essere sistemata a verde alberato o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere previste strade e piste ciclopedonali.

4. Nell'ambito della fascia di rispetto è vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti che non siano strettamente correlati alla funzionalità dell'impianto. Per quanto concerne gli edifici esistenti che non siano parte dell'impianto di depurazione sono ammesse solo opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo la definizione indicata dall'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i., eventualmente precisata dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.

11 – Area di salvaguardia urbanistico-edilizia (TEEM)

1. La nuova infrastruttura stradale sovracomunale (TEEM) comporta, nelle aree extra urbane individuate dalla delibera di approvazione C.I.P.E. del progetto preliminare, l'applicazione dell'art. 99 degli I.N. PTCP, che prevede corridoi di salvaguardia, aventi una larghezza minima di m 500 per lato strada, fino all'approvazione del progetto esecutivo dell'infrastruttura. Le aree di rispetto sono assoggettate ad opere di mitigazione ambientale e paesaggistica secondo le previsioni del PGT e le indicazioni della VAS.

In rapporto a tale presupposto si rileva che il Comune di Caselle Lurani non è attualmente interessato da previsioni di salvaguardia legate all'Opera autostradale, tuttavia, all'interno della Proposta di Progetto Definitivo all'esame del C.I.P.E., il territorio comunale è interessato dall'individuazione di un'opera compensativa derivata dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma *"per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano"*.

In caso di approvazione del progetto, con istituzione di un vincolo di salvaguardia, le presenti norme si intendono adeguate di conseguenza.

2. In senso generale si ricorda che, nell'ambito dei corridoi di salvaguardia si applicano le norme previste dal Codice della Strada. E', pertanto, vietato ogni intervento di nuova costruzione, ricostruzione conseguente a demolizioni integrali, ampliamenti fronteggianti le strade, di edifici esistenti, ovvero sono consentiti quegli interventi di ricostruzione previsti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla stessa legge regionale.

3. Nelle aree destinate alla costruzione e all'esercizio delle opere stradali vengono vietati tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, come definiti alle lettere d) ed e) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), modificato con D. Lgs. 21 gennaio 2003 n. 16.

12 - Fascia di rispetto stradale

1. Per fascia di rispetto s'intende la striscia di terreno esterna al confine stradale, necessaria alla realizzazione delle nuove strade, all'ampliamento di quelle esistenti, ed alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione.

2. Le fasce di rispetto sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde pubblico o di uso pubblico e servizi pubblici connessi, sistemazioni a verde privato, e conservazione dello stato naturale.

3. Le fasce di rispetto sono normalmente indicate graficamente all'interno delle Tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. In caso la suddetta informazione non venga rappresentata si ricorda che valgono e debbono essere applicate le prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada integrato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e successivi aggiornamenti. Per il Comune di Caselle Lurani le suddette indicazioni sono indicate sinteticamente all'interno della Parte Terza, Scheda 1 dell'Elaborato QC_01 – Dossier delle Pianificazioni Sovracomunali.

4. Per quanto riguarda i tratti viabilistici situati al di fuori dei centri abitati, le fasce di rispetto da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, – e da computare secondo i disposti dei sopra citati decreti secondo –, non possono essere inferiori a:

60 m per le strade di tipo A;

40 m per le strade di tipo B;

30 m per le strade di tipo C;

20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3 comma 1, n. 52 del D.Lgs. 285/92;

10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m per le strade di tipo A, B;

b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per quanto riguarda i tratti viabilistici situati al di fuori dei centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

30 m per le strade di tipo A;

20 m per le strade di tipo B;

10 m per le strade di tipo C.

Per le strade di tipo F, nel caso di cui al presente comma, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. Le fasce di rispetto come individuate graficamente negli elaborati di piano hanno valore indicativo per le distanze da rispettare nelle costruzioni in rettilineo, fuori dai centri abitati. Per le fasce di rispetto nelle intersezioni e nelle curve, sia al di fuori che nei centri abitati, deve essere rispettato quanto stabilito per le aree di visibilità dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni) e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni).

7. Nell'ambito delle fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti variante al PdR.

8. Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna opera edilizia fuori ed entro terra.

Le eventuali strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell'Ente proprietario della strada e sulla base di un'apposita convenzione.

In tali aree è tuttavia ammessa, previa approvazione degli enti competenti, la costruzione di:

- cabine di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- parcheggi scoperti a raso;
- opere e impianti conformi alla C.M. 30 dicembre 1970, n. 5080;
- impianti per la distribuzione del carburante a titolo precario;
- ampliamenti di edifici esistenti nella parte retrostante il lato prospiciente la viabilità.

9. Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada, non possono distare meno di 3 m dal ciglio stradale, sono autorizzate a titolo precario e devono essere facilmente rimovibili.

10. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.

11. In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché interventi di Ampliamento come definito dalle presenti norme ed eventualmente precisati all'interno del Regolamento Edilizio comunale.

12. Nessun accesso privato potrà essere aperto direttamente dalle aree che fronteggiano la strada, in violazione alle norme e alle indicazioni delle tavole di P.G.T. . Per gli Ambiti da attuare

con atto di pianificazione attuativa, le nuove immissioni previste verranno regolamentate in sede di presentazione del progetto, qualora non siano previste dalle Tavole del P.G.T.

13. Nelle intersezioni devono essere rispettate le "zone di visibilità" per l'avvistamento reciproco dei veicoli da e per i rami dell'intersezione medesima, nonché per le diverse tipologie di traffico; il raggio di curvatura della carreggiata deve essere proporzionato al tipo di veicoli che vi possono transitare, alle dimensioni della carreggiata e al tipo di regolamentazione della circolazione (senso unico o doppio senso di marcia).

14. Le strade di nuova edificazione dovranno essere, in via generale, dotate di adeguate mitigazioni stradali tali da migliorare l'integrazione delle opere con il paesaggio. Per la messa a dimora di alberi e siepi lungo le strade si dovrà far riferimento ai limiti imposti dal D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche.

15. Il limite delle fasce di rispetto equivale al limite di edificabilità, salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari d'Ambito. Laddove specificatamente classificate nelle tavole di piano le aree di rispetto, pur rimanendo comunque inedificate, fanno parte della superficie fondiaria o territoriale di intervento ai fini del calcolo degli indici e parametri urbanistici ed edilizi. Allo stesso modo le aree di rispetto fanno parte della superficie di intervento e rientrano nella zona agricola cui appartiene l'azienda oggetto di intervento.

13 - Disciplina di tutela acustica³

1. La classificazione acustica e la relativa disciplina sono individuate nel Piano di azionamento acustico; tale strumento classifica l'intero territorio comunale in zone acusticamente omogenee, ai sensi dei D.P.C.M. 01/03/1991 e 14/11/1997, secondo la seguente definizione:

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.
- CLASSE III - Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- CLASSE IV - Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

³ ndr – Il presente paragrafo si intende "soggetto a possibili integrazioni" dovute alla coerenza del PGT con i contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica oggi adottato. A livello generale, le norme in materia di zonizzazione sono definite dallo strumento di settore, ovvero dalle normative vigenti in materia.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. Per tutti gli interventi si applicano le disposizioni contenute nel Piano di azzonamento acustico, nel rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 e della LR 13/2001 e s.m.i. per quanto attiene ai requisiti acustici passivi degli edifici; della L 447/1995 e della DGR n° 8313 del 08/03/2002 e di s.m.i. per quanto attiene alle previsioni di impatto acustico ed alle valutazioni previsionali di clima acustico.

3. Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle strade così come definite dal D.P.R. 459/1998 e dal D.P.R.142/2004 sono disciplinate dal Piano di azzonamento acustico facente parte integrante del presente PGT. Al fine di consentire la piena consultabilità degli atti, il Piano di Zonizzazione Acustica viene pubblicato sul sito del Comune di Caselle Lurani entro 120 giorni dall'approvazione definitiva dello strumento.

4. Le indicazioni progettuali e di verifica in materia di mitigazione degli impatti acustici inserite all'interno delle specifiche Schede dedicate ad Ambiti di Trasformazione hanno carattere cogente se maggiormente restrittive rispetto a quanto definito all'interno del Piano di azzonamento acustico.

14 - Fascia di rispetto degli elettrodotti

1. Le fasce di rispetto evidenziate sulle cartografie del PGT in corrispondenza degli elettrodotti costituiscono un'indicazione di massima che, in opportuna applicazione della normativa vigente, deve essere verificata in sede valutazione di nuovi progetti.

2. Infatti ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del successivo D.M. 28/05/08, l'edificazione di nuovi ambienti abitativi e di luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere (nuovi insediamenti quali aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici) in prossimità di linee elettriche, è soggetta alla verifica dell'obiettivo di qualità ambientale fissato in 3 millitesla per il valore di induzione magnetica; tale indice è da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

3. Di conseguenza ogni nuova edificazione che avvenga sul territorio comunale in prossimità di linee di Alta e Media Tensione, con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione, recupero e ricomposizione del tessuto urbano (denominati con le sigle ARU, ARTU e ATU), deve assicurare, già in fase di progettazione, il rispetto dei limiti previsti dal decreto di cui sopra, la cui certificazione è a carico del soggetto incaricato della presentazione del progetto definitivo.

La verifica del rispetto degli obiettivi di qualità dei valori di campo elettromagnetico, viene svolta secondo quanto prescritto dall'articolo 4 del D.P.C.M. 08/07/2003, applicando una metodica di calcolo conforme al D.M. 29/05/08, ovvero secondo eventuali successive modifiche, integrazioni o precisazioni.

15 - Fascia di rispetto dei metanodotti

1. Sono vietate nuove costruzioni nelle aree comprese nelle fasce di rispetto dalle condotte di 1° specie dei metanodotti, come indicativamente individuate nella cartografia di piano, secondo quanto stabilito dalle norme di sicurezza di cui al D.M. 24 novembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto concerne le distanze tra fabbricati e condotte di specie differente dalla 1°, si rimanda alle indicazioni di cui al sopra richiamato D.M. 24 novembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

16 - Fascia di rispetto cimiteriale

1. La fascia di rispetto cimiteriale è destinata all'ampliamento del cimitero, vigendo le limitazioni stabilite dall'art. 338 del R.D. 1265/1934, 'sì come modificato dalla Legge n. 166 del 01.08.2002,

articolo 28 "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali" ed integrato dall'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" e dal successivo Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".

Nel rispetto di tale normativa viene riconosciuta una fascia di inedificabilità assoluta attorno alle strutture cimiteriali di 50 metri, entro la quale è possibile procedere alla realizzazione di attrezzature a servizio esclusivo della struttura cimiteriale (come ad esempio parcheggi, o parti utili all'ampliamento della struttura).

Eventuali aree incluse in qualunque ambito di trasformazione, che ricadessero all'interno della suddetta fascia di rispetto assoluta, devono essere cedute in forma di "aree per urbanizzazioni primarie".

2. Sono eccezionalmente ammesse, previa autorizzazione, piccole costruzioni amovibili per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. Dette autorizzazioni sono sempre a titolo precario.

3. Tale fascia può essere sistemata a verde, a parcheggio scoperto o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere previsti strade, percorsi e spazi di sosta pedonale.

4. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono ammesse solo opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite dal Regolamento Edilizio.

5. E' ammessa la realizzazione delle sole recinzioni costituite da essenze vegetali.

17 – Fasce di reciprocità e distanze dagli allevamenti

1. Il PGT, conformemente a quanto indicato all'interno del Decreto D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 20109 del 29 dicembre 2005 "*Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale*", individua - anche a livello cartografico - quelle che sono state definite le "fasce di reciprocità" tra aziende zootecniche e centri abitati, volte ad organizzare la distribuzione di insediamenti e di funzioni all'interno del territorio comunale.

2. In particolare, le "fasce di reciprocità" sono generate a partire dal nucleo urbano verso il territorio agricolo, e definiscono il limite per l'insediabilità di nuove strutture ed installazioni di carattere zootecnico, anche afferenti aziende site in prossimità o all'interno dei centri urbani, rispetto ai diversi nuclei urbani.

3. In particolare, le "distanze di rispetto dagli allevamenti", individuate dal Regolamento Locale di Igiene, definiscono le distanze che i nuovi insediamenti residenziali e "di servizio" devono tenere rispetto ai nuclei aziendali zootecnici, ed in particolare stalle e concimaie e pozzi, già presenti ed attivi sul territorio comunale.

4. In linea generale il Decreto D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 20109 del 29 dicembre 2005, affermando che tra strutture di allevamento dei centri aziendali di nuova attivazione e azzonamenti residenziali, commerciali o destinati ad attività terziaria devono essere mantenute congrue distanza, definisce "congrue distanze" le seguenti:

- da 200 a 400 metri per allevamenti bovini;
- da 400 a 600 metri per allevamenti suinicoli o avicoli.

5. In riferimento alla gestione dell'azienda zootecnica: le suddette distanze possono essere ridotte fino a un massimo del 50% in caso, da parte del conduttore agricolo vengano adottate soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e il rapporto con

gli insediamenti, come descritte dalle "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale".

6. In riferimento ad interventi posti all'interno del nucleo urbano: le suddette distanze possono essere ridotte fino a un massimo del 50% in caso, da parte del lottizzante, ovvero del soggetto attuatore dell'intervento edilizio, vengano adottate soluzioni dimostratamente atte a mitigare il rapporto del nuovo insediamenti con le aziende agricole. Sono ammessi interventi a distanze anche inferiori solo in presenza di fronti edificati preesistenti, ovvero nel caso in cui gli interventi oggetto di richiesta non vadano a ridurre la distanza esistente intercorrente tra nucleo cascinale ed azzonamenti residenziali pre-esistenti.

7. In linea generale il Decreto D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 20109 del 29 dicembre 2005, definisce che tra strutture di allevamento dei centri aziendali di nuova attivazione e corpi idrici debba essere mantenuta una distanza pari a:

- da 50 metri per allevamenti bovini;
- da 100 metri per allevamenti suinicoli o avicoli.

8. In linea generale il Decreto D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 20109 del 29 dicembre 2005, definisce che tra strutture di allevamento dei centri aziendali di nuova attivazione e case sparse o case isolate debba essere mantenuta una distanza di almeno 100 metri, salvo provvedere ad una ridefinizione delle distanze da attuare in base al tipo ed al numero di capi allevati.

9. In linea con i contenuti del Decreto D.G. Sanità della Regione Lombardia n. 20109 del 29 dicembre 2005, si stabilisce che i centri aziendali esistenti che non rispettino i limiti di cui ai punti precedenti, devono realizzare migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione residente.

10. Rispetto alle distanze da mantenere all'interno dell'azienda agricola, il Decreto regionale definisce quanto segue: le concimaie, le vasche, i pozzi neri ed in genere tutti i serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività aziendali devono essere ubicati ad una distanza delle abitazioni di pertinenza dell'azienda agricola di almeno 50 metri e comunque tale da non arrecare molestie.

11. Rispetto alle distanze da mantenere tra centri aziendali e territorio urbanizzato, il Decreto regionale ribadisce che le concimaie, le vasche, i pozzi neri ed in genere tutti i serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività aziendali devono non possono essere realizzati in aree di rispetto delle fonti di approvvigionamento idrico destinate al consumo umano, così come definite dal d.lgs 152/1999 e dal d.lgs. 258/2009), ovvero devono tenere una distanza di almeno 200 metri.

18 – Gestione delle aree dismesse e delle aree e di quelle oggetto di procedure di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V e s.m.i.

1. Il PGT, recepisce quanto previsto dall'articolo 7 della L.R. 1/2007 relativamente al recupero delle aree industriali dismesse, secondo la definizione di esse resa in seno al medesimo articolo.

2. Preventivamente al conseguimento del titolo per il riutilizzo di un'area dismessa, deve essere accertata a cura e spese della proprietà, la compatibilità delle caratteristiche qualitative del suolo e del sottosuolo, con la specifica destinazione d'uso del sito, mediante la realizzazione di piani di indagine preliminari da eseguire in accordo con ARPA.

3. Qualora i suddetti accertamenti preliminari evidenzino superamenti delle CSC di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, Titolo V, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal medesimo decreto.

4. Nelle aree dove sia stata effettuata un'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e siano state individuate delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), dovrà essere prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi, dovuto ad esempio ad un aumento delle superfici edificate o che coinvolgano il sottosuolo, una preliminare valutazione con gli Enti competenti circa la conformità dell'analisi di rischio già eseguita o la necessità di provvedere alla modifica/ripetizione della stessa.

Articolo "x+1" – Aree sottoposte a bonifica

1. Secondo il PTCP vigente, si definiscono aree di bonifica quelle per le quali siano state attivate le procedure previste dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e del D.M. 471/99 a causa di un potenziale o reale pericolo di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee. Le aree sopra definite sono individuate in via preliminare, ai soli fini ricognitivi, nelle Tavole del PTCP.

In questo senso, stante alle indicazioni raccolte in fase di composizione del Quadro Conoscitivo, il territorio comunale non è attualmente interessato da aree per cui sia stata accertata la necessità di procedere ad interventi di bonifica.

2. In caso venga riscontrata l'insorgenza di situazioni di cui al comma 1, in ottemperanza a quanto disposto dal PTCP vigente, vengono definite le seguenti indicazioni operative: "dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche ed urbanistiche previste nello specifico Progetto di Bonifica, redatto ai sensi del D.M. 471/99 e s.m.i., nonché quelle contenute nel provvedimento di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 22/97 e le prescrizioni contenute alla certificazione provinciale di completamento degli interventi di bonifica rilasciata ai sensi del comma 8, articolo 17, del D.Lgs. 22/97 e del comma 2, articolo 12, del D.M. 471/99."

3. Nel caso venga riscontrata la presenza di aree contaminate da assoggettare ad interventi di bonifica, gli stessi si intendono da eseguire a spese della Proprietà, in applicazione di quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 17 del sopra citato Decreto legislativo.

In tutti i casi di mutamento di destinazione urbanistica e funzionale delle aree oggetto di contaminazione e bonifica – quindi anche in caso di mutamento "orizzontale" tra attività appartenenti alla stessa funzione – con riferimento a quella originariamente presente e prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente, per cui si riscontrino valori di concentrazione limite accettabile più restrittiva, gli stessi interessati dovranno impegnarsi a presentare, ai sensi dell'art.17, comma 13, del D.Lgs. 22/ 97 e D.M. 471/1999, al Comune per l'approvazione di competenza, apposito progetto riguardante gli interventi di bonifica necessari da eseguire a spese dei medesimi. Il rilascio dei titoli abilitativi dovrà essere subordinato alla presentazione ed alla approvazione del predetto progetto, nonché alla definizione di apposito strumento attuativo convenzionato, secondo le modalità previste dal PGT.

3. In caso di richiesta di cambio di destinazione, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli strumenti attuativi ammessi per tipologia di area e in rapporto al dimensionamento della contaminazione (e delle implicazioni che la stessa dovesse avere rispetto alla Città Pubblica) valuta la tipologia di strumento attuativo più idonea al conseguimento dell'obiettivo di bonifica, da affiancare al Progetto di Bonifica previsto dalle vigenti normative.

4. In ogni caso venga riscontrata la necessità di procedere all'individuazione di un Ambito di Pianificazione Attuativa che sia funzionale a favorire la Bonifica delle aree e per cui sia richiesto un cambio di destinazione urbanistica "da produttivo a residenziale", l'attivazione dello stesso si intende subordinata (o contestuale) all'esecuzione dell'intervento di bonifica del sito.

In qualunque caso, gli interventi di tipo edilizio potranno essere assentiti solo dopo aver proceduto all'acquisizione della certificazione dell'avvenuta bonifica rilasciata dagli organi di controllo sovralocale.

Articolo "x+2" – Elementi arborei e vegetazionali rilevanti

1. Nella Tavola QC_05 "Carta dei Vincoli, delle Tutele e delle Salvaguardie Paesaggistiche" vengono individuati i gruppi vegetazionali e gli elementi arborei, lineari e puntuali, che costituiscono elementi rilevanti dal punto di vista paesistico-ambientale. Tale individuazione ha valore ricognitivo e non esaustivo.

2. Al fine di definire una norma univoca di tutela patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato poste nel territorio comunale, l'Amministrazione Comunale, contestualmente alla definizione del PGT ed entro 6 mesi dall'approvazione del Piano dei Servizi, dispone il proprio "Regolamento del Verde", a partire dalla proposta di Regolamento formulata dalla Provincia di Lodi in seno al procedimento di aggiornamento del proprio Piano di Indirizzo Forestale – ad oggi in corso – e con l'obiettivo "disciplinare tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso".

3. In fase transitoria, a partire dall'adozione del PGT e comunque sino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 2, con l'obiettivo di provvedere alla tutela del patrimonio arboreo esistente e favorire l'integrazione ambientale tra spazi pubblici e spazi privati, si indicano come assoggettati a tutela:

a) "gli alberi o i gruppi di alberi" con diametro del tronco di almeno cm. 25 (circonferenza circa 80 cm.), misurato a petto d'uomo (130 cm. da terra), nonché gli esemplari delle seguenti specie arbustive che presentino un diametro di almeno 10 cm. (circonferenza circa cm. 30) misurata ad un metro di altezza: camelie, rododendri, pieris, osmanto, fotinia, corbezzoli, viburni, bossi, lajestroemia, biancospini, cornioli, sambuco;

b) gli alberi monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole, come in allegato PIF.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare alla Provincia piante singole o in gruppo da inserire nell'elenco degli Alberi Monumentali, previa opportuna valutazione tecnica da parte di tecnici incaricati.

4. Nell'ambito applicativo di cui al comma 3, l'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente comma è soggetto alla preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

La suddetta richiesta di autorizzazione da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, dovrà essere corredata di :

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
- perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale per alberi con tronco misurato a petto d'uomo (una altezza da terra pari a mt. 1,30) di dimensioni superiori a 80 cm di diametro (circonferenza circa 250 cm.) o delle specie arboree ed arbustive di cui al comma 3;
- impegno ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati o in alternativa a monetizzare l'intervento come previsto al comma 6;
- dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico architettonici.

5. L'autorizzazione all'abbattimento potrà essere rilasciata in casi di rischi potenziali o reali di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre a rischio di stabilità dei terreni.

In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;

- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro ;

e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento potrà essere autorizzato d'urgenza a cura del Sindaco, fermo restando l'obbligo, da parte della Proprietà o l'avente titolo ad inoltrare successivamente la documentazione di cui la comma 4.

6. A ogni abbattimento dovrà corrispondere un adeguato reimpianto, da concordare caso per caso, per qualità e quantità con l'Amministrazione comunale, in relazione al disegno del "Sistema del verde e del paesaggio".

7. In sede di definizione del Regolamento del Verde di cui al comma 2, ovvero mediante apposita Deliberazione di Giunta Comunale afferente il periodo transitorio, l'Amministrazione Comunale indica eventuali sanzioni da comminare in caso di "abbattimento in assenza di autorizzazione", ovvero "mancato reintegro del verde abbattuto" di cui al comma 6.

I contenuti espressi alla presente Scheda di Approfondimento vengono riportati in modo speculare rispetto all'articolato normativo dell'omologa sezione del Piano delle Regole.

Le modifiche e integrazioni che dovessero essere richieste in rapporto alla presente Scheda, sia in fase di procedimento di VAS che successivamente all'adozione del PGT, (da parte degli organi competenti quali Provincia di Lodi, ASL ed ARPA), e che saranno accolte da parte dell'Amministrazione Comunale, saranno integrate automaticamente all'articolato normativo del Piano delle Regole.

Indice delle Abbreviazioni

A.C. – Amministrazione Comunale
DBT – Database Topografico
DdP – Documento di Piano
DDC – Distretto Diffuso del Commercio
D.Inq. – Documento di Inquadramento
I.N. - Indirizzi Normativi
MISUrC – Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali
NTA – Norme Tecniche di Attuazione (anche N.A.)
P/P – Piano o Programma
P.A. – Pubblica Amministrazione
PAT – Piano Agricolo Triennale
PP – Piano Particolareggiato
PdR – Piano delle Regole
PdS – Piano dei Servizi
PGT – Piano di Governo del Territorio
PIF – Piano di Indirizzo Forestale
PII – Programma Integrato di Intervento
PL – Piano di Lottizzazione
PPR – Piano Paesistico (o Paesaggistico) Regionale
PR – Piano di Recupero
PRG – Piano Regolatore Generale
ProvLO – Provincia di LODI
ProvMI – Provincia di MILANO
PSR – Programma di Sviluppo Rurale
PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTR – Piano Territoriale Regionale
PUGSS – Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo
R.I.R. – Rischio di Incidente Rilevante
RL – Regione Lombardia
SIBA – Sistema Informativo Territoriale Ambientale
SIRBeC – Sistema Informativo Territoriale dei Beni Culturali
SIT – Sistema Informativo Territoriale
TPL – Trasporto Pubblico Locale

Parametri Urbanistici in PGT:

Do.Min.O. – Dotazione Minima Ottimale (di aree per attrezzature e servizi)

Q_Verde – Quota verde

Q_Park – Quota di parcheggi primari

It/If – indice territoriale / fondiario

Ut/Uf – Indice di Utilizzazione territoriale / fondiario

Per le altre abbreviazioni relative ai parametri urbanistici si rimanda al Piano delle Regole.